

1	<p><b>Qual è il target in termini di numero complessivo di beneficiari da raggiungere?</b></p> <p>Il numero complessivo di beneficiari da raggiungere per ciascun sub-investimento da tutti gli ATS/Comuni è fissato a livello nazionale; sono obiettivi PNRR su base nazionale che tutti i soggetti coinvolti concorrono a raggiungere.</p>	1.1.1 1.1.2 1.1.3  1.1.4 1.2  1.3.1 1.3.2 Target da raggiungere (beneficiari, progetti)
2	<p><b>Per quanto riguarda il sub-investimento 1.1.1, qual è il target da raggiungere?</b></p> <p>L'obiettivo è quello di realizzare, entro il primo trimestre 2026, a livello locale n. 400 nuovi progetti per sostenere le capacità genitoriali e prevenire la vulnerabilità di famiglie e bambini (MSC2-00-ITA-4), coinvolgendo almeno 4.000 nuove famiglie con bambini in situazione vulnerabile (MSC2-00-ITA-5). Sono obiettivi PNRR su base nazionale che tutti i soggetti coinvolti concorrono a raggiungere.</p>	1.1.1 Target da raggiungere (beneficiari, progetti)
3	<p><b>Per quanto riguarda il sub-investimento 1.1.1, il target da raggiungere sarà di 4 mila persone o di 4 mila nuclei familiari?</b></p> <p>L'obiettivo è quello di raggiungere almeno 4 mila nuove famiglie con bambini in situazione vulnerabile (MSC2-00-ITA-5).</p>	1.1.1 Target da raggiungere (beneficiari, progetti)
4	<p><b>Per quanto riguarda il sub-investimento 1.1.2, qual è il target da raggiungere?</b></p> <p>L'obiettivo è quello di realizzare, entro il primo trimestre 2026, a livello locale n. 125 progetti per una vita autonoma e la deistituzionalizzazione per gli anziani (MSC2-00-ITA-6), coinvolgendo almeno 12.500 anziani (MSC2-00-ITA-7). Sono obiettivi PNRR su base nazionale che tutti i soggetti coinvolti concorrono a raggiungere.</p>	1.1.2 Target da raggiungere (beneficiari, progetti)
5	<p><b>Per quanto riguarda il sub-investimento 1.1.3, qual è il target da raggiungere?</b></p> <p>L'obiettivo è quello di realizzare, entro il primo trimestre 2026, a livello locale n. 250 progetti per rafforzare i servizi sociali a domicilio, garantire la dimissione anticipata supportata e prevenire l'ospedalizzazione (MSC2-00-ITA-8), coinvolgendo almeno 2.000 persone aggiuntive (MSC2-00-ITA-9). Sono obiettivi PNRR su base nazionale che tutti i soggetti coinvolti concorrono a raggiungere.</p>	1.1.3 Target da raggiungere (beneficiari, progetti)
6	<p><b>Per quanto riguarda il sub-investimento 1.1.4, qual è il target da raggiungere?</b></p> <p>L'obiettivo è quello di realizzare, entro il primo trimestre 2026, a livello locale n. 200 progetti per rafforzare i servizi sociali e prevenire l'esaurimento degli assistenti sociali (MSC2-00-ITA-10). Sono obiettivi PNRR su base nazionale che tutti i soggetti coinvolti concorrono a raggiungere.</p>	1.1.4 Target da raggiungere (beneficiari, progetti)
7	<p><b>Per quanto riguarda l'investimento 1.2, qual è il target da raggiungere?</b></p> <p>L'obiettivo, da raggiungere entro dicembre 2022, prevede la realizzazione da parte dei distretti sociali di almeno 500 progetti relativi alla ristrutturazione degli spazi domestici e/o alla fornitura di dispositivi ICT alle persone con disabilità, insieme a una formazione sulle competenze digitali (MSC2-7).</p> <p>L'obiettivo, da raggiungere entro marzo 2026, prevede il coinvolgimento di almeno ulteriori 4 mila persone con disabilità come beneficiari del rinnovo dello spazio domestico e/o la fornitura di dispositivi ITC. I servizi devono essere accompagnati da una formazione sulle competenze digitali (MSC2-8).</p>	1.2  Target da raggiungere (beneficiari, progetti)
9	<p><b>Per quanto riguarda il sub-investimento 1.3.1, qual è il target da raggiungere?</b></p> <p>L'obiettivo è quello di realizzare, entro il primo trimestre 2026, a livello locale n. 250 progetti (MSC2-00-ITA-16), prendendo in carico almeno ulteriori 3.400 soggetti (MSC2-00-ITA-17). Sono obiettivi PNRR su base nazionale che tutti i soggetti coinvolti concorrono a raggiungere.</p>	1.3.1 Target da raggiungere (beneficiari, progetti)
10	<p><b>Per quanto riguarda il sub-investimento 1.3.2, qual è il target da raggiungere?</b></p> <p>L'obiettivo è quello di realizzare, entro il primo trimestre 2026, a livello locale n. 250 nuovi poli costruiti per l'accoglienza dei senza tetto (MSC2-00-ITA-18), prendendo in carico almeno ulteriori 22.000 senzateetto (MSC2-00-ITA-19). Sono obiettivi PNRR su base nazionale che tutti i soggetti coinvolti concorrono a raggiungere.</p>	1.3.2 Target da raggiungere (beneficiari, progetti)
11	<p><b>In ordine al sub-investimento 1.3.2 Stazione di Posta, per numero di utenti si intende solo quelli che occupano un posto letto presso la struttura o anche coloro che ricevono i diversi servizi previsti dal Centro Servizi?</b></p> <p>I beneficiari sono coloro che sono coinvolti nelle progettualità.</p>	1.3.2 Target da raggiungere (beneficiari, progetti)
12	<p><b>Il numero dei beneficiari (target) può variare negli anni di realizzazione del progetto?</b></p> <p>È possibile che il numero dei beneficiari possa variare negli anni.</p>	1.1.1 1.1.2 1.1.3  1.1.4 1.2  1.3.1 1.3.2 Target da raggiungere (beneficiari, progetti) Modifiche del progetto
13	<p><b>Nel caso di progetti che prevedono l'associazione tra diversi ATS, l'Ente capofila può trasferire le risorse sia per la spesa di gestione che d'investimento agli altri ATS associati o ai singoli comuni degli altri ATS?</b></p> <p>Titolari delle risorse del PNRR sono gli Ambiti territoriali sociali (ATS) e, per essi, i singoli Comuni e gli Enti gestori delle funzioni socio- assistenziali, singoli o associati compresi all'interno di ciascun ATS.</p> <p>In base all'art. 5 comma 3 dell'Avviso: "Il Soggetto attuatore è responsabile unico nei confronti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per l'attuazione del progetto e deve garantire adeguata capacità amministrativa e tecnica per tutta la durata dell'intervento." In base all'art. 5 comma 4: "Le risorse a valere sul presente Avviso saranno assegnate al Soggetto attuatore, al quale resta in capo la responsabilità dell'utilizzo e della rendicontazione delle risorse spese".</p> <p>Secondo il comma 13 dell'art. 5 i rapporti tra Ambito territoriale sociale, singoli Comuni, Enti del Terzo Settore, altri Enti Pubblici, altri soggetti privati, necessari all'attuazione dei progetti a valere sul presente Avviso, sono da regolarsi ricorrendo agli strumenti previsti dalla normativa vigente.</p>	1.1.1 1.1.2 1.1.3  1.1.4 1.2  1.3.1 1.3.2 Costi di investimento e costi di gestione Modalità organizzative (Soggetto attuatore e soggetto realizzatore)

14	<p><b>A seguito di approvazione e finanziamento della domanda presentata sarà possibile delegare agli Enti Gestori compresi nell'ATS le quote di finanziamento per la realizzazione degli interventi progettuali relativi ai sub-investimenti riguardanti il loro territorio di competenza?</b></p> <p>In base all'art. 5 comma 3 dell'Avviso: "Il Soggetto attuatore è responsabile unico nei confronti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per l'attuazione del progetto e deve garantire adeguata capacità amministrativa e tecnica per tutta la durata dell'intervento."</p> <p>In base all'art. 5 comma 4: "Le risorse saranno assegnate al Soggetto attuatore, al quale resta in capo la responsabilità dell'utilizzo e della rendicontazione delle risorse spese".</p> <p>Secondo il comma 13 dell'art. 5 i rapporti tra Ambito territoriale sociale, singoli Comuni, Enti del Terzo Settore, altri Enti Pubblici, altri soggetti privati, necessari all'attuazione dei progetti a valere sul presente Avviso, sono da regolarsi ricorrendo agli strumenti previsti dalla normativa vigente.</p>	1.1.1 1.1.2 1.1.3  1.1.4 1.2  1.3.1 1.3.2 Modalità organizzative (Soggetto attuatore e soggetto realizzatore)
15	<p><b>L'Ente capofila può definire una convezione con altro Comune dell'Ambito Territoriale Sociale per l'attuazione del progetto?</b></p> <p>Fermo restando quanto stabilito dall'all'art. 5 comma 3 dell'Avviso ("Il Soggetto attuatore è responsabile unico nei confronti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per l'attuazione del progetto e deve garantire adeguata capacità amministrativa e tecnica per tutta la durata dell'intervento." e dall'all'art. 5 comma 4 ("Le risorse saranno assegnate al Soggetto attuatore, al quale resta in capo la responsabilità dell'utilizzo e della rendicontazione delle risorse spese"), i rapporti tra Ambito territoriale sociale, singoli Comuni, Enti del Terzo Settore, altri Enti Pubblici, altri soggetti privati, necessari all'attuazione dei progetti a valere sul presente Avviso, sono da regolarsi ricorrendo agli strumenti previsti dalla normativa vigente (art. 5, comma 13).</p>	1.1.1 1.1.2 1.1.3  1.1.4 1.2  1.3.1 1.3.2 Modalità organizzative (Soggetto attuatore e soggetto realizzatore)
16	<p><b>Come si regolano i rapporti interni all'ATS e tra Ambito territoriale sociale, singoli Comuni, Enti del Terzo Settore, altri Enti Pubblici, altri soggetti privati?</b></p> <p>Secondo quanto previsto al comma 13 dell'art. 5, i rapporti tra Ambito territoriale sociale, singoli Comuni, Enti del Terzo Settore, altri Enti Pubblici, altri soggetti privati, necessari all'attuazione dei progetti a valere sul presente Avviso, sono da regolarsi ricorrendo agli strumenti previsti dalla normativa vigente.</p>	1.1.1 1.1.2 1.1.3  1.1.4 1.2  1.3.1 1.3.2 Modalità organizzative (Soggetto attuatore e soggetto realizzatore)
17	<p><b>In caso di associazione di più ATS vi saranno criteri o linee guida attuative, relativamente alla ripartizione della ricaduta dei servizi su ciascuno degli ATS associati o l'individuazione dei criteri di ripartizione è lasciata alla regolamentazione che vorrà darsi ciascuna associazione di ATS in sede di presentazione del progetto?</b></p> <p>L'individuazione dei criteri di ripartizione della ricaduta dei servizi su ciascuno degli ATS associati è lasciata alla regolamentazione che vorrà darsi ciascuna associazione di ATS in sede di presentazione del progetto, nel rispetto della normativa nazionale di riferimento e delle indicazioni generali contenute nell'Avviso e nel Piano Operativo.</p>	1.1.1 1.1.2 1.1.3  1.1.4 1.2  1.3.1 1.3.2 Modalità organizzative (Soggetto attuatore e soggetto realizzatore)
18	<p><b>Quale atto è previsto e ammesso per la regolamentazione dell'associazione tra più ATS?</b></p> <p>Le amministrazioni possono ricorrere a tutti gli strumenti previsti dall'ordinamento, tra i quali l'istituto della Convenzione. A tal riguardo si faccia riferimento a quanto stabilito dalla L. 241/90 all'art. 15: "Le amministrazioni pubbliche possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune" o a quanto stabilito dal D.lgs 267/2000.</p>	1.1.1 1.1.2 1.1.3  1.1.4 1.2  1.3.1 1.3.2 Modalità organizzative (Soggetto attuatore e soggetto realizzatore)
19	<p><b>In relazione al sub-investimento 1.1.4, è possibile selezionare l'attività A3 "supervisione organizzativa di équipe multiprofessionale" anche se non indicata in fase di presentazione della domanda di ammissione a finanziamento?</b></p> <p>Sì, è possibile.</p>	1.1.4 Interventi finanziabili
20	<p><b>Relativamente al sub-investimento "1.1.2.-Autonomia degli anziani non autosufficienti" sono previste diverse tipologie di azioni (A-B-C) e relative linee di attività. Il progetto deve implementare una sola delle diverse tipologie di azioni (A-B-C) o può prevedere anche interventi riconducibili a più tipologie di azioni?</b></p> <p>Il progetto può prevedere interventi riconducibili a più tipologie di azioni dello stesso sub-investimento. Per ciascuna tipologia di azione è necessario prevedere entrambe le attività, sia per il potenziamento della rete integrata dei servizi legati alla domiciliarità, sia per la riqualificazione degli spazi abitativi/realizzazione di investimenti infrastrutturali (nello specifico: se si realizza l'attività A.1. è necessario realizzare anche l'attività A.2. e viceversa; se si realizza l'attività B.1. è necessario realizzare anche l'attività B.2. e viceversa; se si realizza l'attività C.1. è necessario realizzare anche l'attività C.2. e viceversa).</p>	1.1.2 Interventi finanziabili
21	<p><b>Relativamente all'investimento 1.2, anche i soggetti affetti da patologia psichiatrica oppure da disturbi alimentari sono ricompresi tra i destinatari dei progetti?</b></p> <p>Gli interventi a valere sull'investimento 1.2 hanno come target di riferimento le persone con disabilità per le quali nell'ambito del progetto personalizzato può essere intrapreso un percorso di autonomia abitativa e di inserimento lavorativo. Secondo la Convenzione approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 13 dicembre 2006 e ratificata in Italia con la Legge 18 del 3 marzo 2009 per persone con disabilità si intendono coloro che presentano durature menomazioni fisiche, mentali, intellettuali o sensoriali che in interazione con barriere di diversa natura possono ostacolare la loro piena ed effettiva partecipazione nella società su base di uguaglianza con gli altri.</p>	1.2  Target da raggiungere (beneficiari, progetti)
22	<p><b>È possibile utilizzare le risorse relative all'investimento 1.1.1 per la creazione di una équipe di esperti a livello distrettuale per rafforzare i dispositivi scuola e territorio?</b></p> <p>Ai sensi dell'art. 6 "Interventi finanziabili", comma 2, lettera c, i progetti dovranno dare attuazione a livello territoriale al Piano di Lavoro del Programma per l'implementazione delle linee di indirizzo nazionale sull'intervento con bambini e famiglie in situazione di vulnerabilità (P.I.P.P.I) e dovranno pertanto prevedere l'adesione a uno dei moduli P.I.P.P.I. coerentemente a quanto indicato nel suddetto Piano di Lavoro.</p>	1.1.1 Interventi finanziabili

23	<p><b>È possibile l'acquisto di uno stabile e la relativa ristrutturazione/adeguamento?</b></p> <p>Tra le spese ammissibili di cui al combinato disposto degli articoli 6 e 9 dell'Avviso pubblico, non è previsto l'acquisto di alcuno stabile.</p>	1.1.2 1.2  1.3.1 1.3.2 Spese ammissibili  Immobili (costruzioni, acquisti, ristrutturazioni)
24	<p><b>L'investimento 1.1.2 può riguardare immobili nella disponibilità pubblica di enti quali Ipab o ex Ipab?</b></p> <p>La linea di attività a favore dell'autonomia delle persone anziane non autosufficienti (1.1.2) prevede anche la realizzazione di investimenti infrastrutturali per la riconversione e riqualificazione di strutture residenziali pubbliche in gruppi di appartamenti autonomi dotati delle attrezzature necessarie attualmente presenti nel contesto istituzionalizzato. L'investimento può riguardare, quindi, anche immobili nella disponibilità pubblica di enti quali Ipab o ex Ipab.</p>	1.1.2 Interventi finanziabili  Immobili (costruzioni, acquisti, ristrutturazioni)
25	<p><b>Per quanto riguarda il sub-investimento 1.1.2 è possibile realizzare, nell'ambito delle tre azioni, unicamente attività di "Potenziamento della rete integrata dei servizi legati alla domiciliarità" (A.2, B.2, C.2)?</b></p> <p>L'obiettivo è quello di prevenire l'istituzionalizzazione degli anziani non autosufficienti, assicurando loro, in alternativa al ricovero a lungo termine in strutture residenziali pubbliche, un contesto abitativo attrezzato. Pertanto, non è possibile prevedere l'unica attività di "Potenziamento della rete integrata dei servizi legati alla domiciliarità" (A.2, B.2, C.2) ma, al minimo, questa deve essere associata ad investimenti tecnologici (dotazione strumentale tecnologica).</p>	1.1.2 Interventi finanziabili
26	<p><b>Per quanto riguarda il sub-investimento 1.1.2 è possibile utilizzare le spese di investimento solo per la dotazione strumentale tecnologica atta a garantire l'autonomia dell'anziano e il collegamento alla rete dei servizi integrati sociali e sociosanitari per la continuità assistenziale?</b></p> <p>La linea di attività a favore dell'autonomia delle persone anziane non autosufficienti (1.1.2) ha l'obiettivo di prevenire l'istituzionalizzazione degli anziani non autosufficienti assicurando, in alternativa al ricovero a lungo termine in strutture residenziali pubbliche, un contesto abitativo attrezzato insieme ad un percorso di assistenza sociale e sociosanitaria integrata di tipo domiciliare, che consentano alla persona di conseguire e mantenere la massima autonomia e indipendenza. A prescindere dal fatto che il progetto è realizzato da un singolo Ambito o da una associazione di Ambiti e a prescindere dal numero di ATS associati, gli interventi destinati alla riqualificazione degli spazi abitativi e alla dotazione strumentale tecnologica devono essere valutati in considerazione del raggiungimento dell'obiettivo specifico sopra richiamato. In base all'art. 6 comma 3 dell'Avviso 1/2022, i progetti possono prevedere la realizzazione di investimenti infrastrutturali, dovrà in ogni caso essere previsto un investimento tecnologico associato a servizi integrati di sostegno alle esigenze della singola persona.</p>	1.1.2 Interventi finanziabili Costi di investimento e costi di gestione
27	<p><b>Per quanto riguarda il sub-investimento 1.1.2 gli interventi di riqualificazione degli spazi abitativi (Azione A1) che tipologia di interventi includono? Si fa riferimento solo ad interventi necessari all'installazione delle tecnologie e della domotica o sono anche possibili interventi più ampi relativi all'abbattimento delle barriere architettoniche (esempio sostituzione di gradini con scivoli, etc)? Sono inclusi anche interventi relativi al miglioramento generale del benessere della persona anziana presso il proprio domicilio (esempio tinteggiare le pareti / trattamento antimuffa etc.)?</b></p> <p>Gli interventi di riqualificazione degli spazi abitativi (Azione A1) devono riguardare la riqualificazione degli spazi abitativi e una dotazione strumentale tecnologica atta a garantire l'autonomia dell'anziano e il collegamento alla rete dei servizi integrati sociali e sociosanitari per la continuità assistenziale.</p>	1.1.2 Interventi finanziabili
28	<p><b>Per quanto riguarda il sub-investimento 1.1.2 è possibile riqualificare gli spazi abitativi delle persone anziane non autosufficienti (case di loro proprietà) e si deve prevedere un vincolo di destinazione sulla casa di proprietà privata (ed eventualmente in che termini)?</b></p> <p>Sono ammissibili le spese per la ristrutturazione di immobili esistenti pubblici o privati. Obiettivo della linea di investimento è quello di prevenire l'istituzionalizzazione degli anziani non autosufficienti assicurando, in alternativa al ricovero a lungo termine in strutture residenziali pubbliche, un contesto abitativo attrezzato insieme ad un percorso di assistenza sociale e sociosanitaria integrata di tipo domiciliare. Non si configura il vincolo di destinazione per le case di proprietà del soggetto destinatario dell'intervento.</p>	1.1.2 Interventi finanziabili
29	<p><b>In merito al sub-investimento 1.1.2 "Autonomia degli anziani non autosufficienti" sono previste delle quote da attribuire ai costi di investimento e ai costi di gestione?</b></p> <p>L'art. 8 "Dimensione finanziaria, durata e termini di realizzazione del progetto", comma 4 prevede per il sub-investimento 1.1.2 quote indistinte per costi d'investimento in conto capitale e per costi di gestione. Il massimale di costo comprende sia il costo di investimento sia i costi di gestione.</p> <p>In base all'art. 6 "Interventi finanziabili" la componente di investimento (ristrutturazione/riqualificazione) è integrata alla componente di gestione (servizi legati alla domiciliarità).</p> <p>L'avviso pubblico non prevede una ripartizione rigida per le voci di spesa, lasciando agli ATS autonomia progettuale. Le previsioni di spesa possono essere rimodulate in fase di progettazione o aggiornate in fase di monitoraggio al fine di meglio aderire alle esigenze progettuali, fatto salvo il rispetto della ratio dell'investimento.</p>	1.1.2 Interventi finanziabili Costi di investimento e costi di gestione

30	<p><b>In relazione al sub-investimento 1.1.3, si chiede se debbano essere attivati tutti gli interventi di cui alle lettere "a. garanzia di dimissioni protette da percorsi di assistenza domiciliare socio-assistenziale" e "b. rafforzamento dell'offerta di servizi di assistenza domiciliare socio-assistenziale", oppure se ciascun ente, in base alle necessità rilevate nel proprio territorio di competenza, possa decidere quale intervento erogare.</b></p>	1.1.3   Interventi finanziabili
	<p>Il sub-investimento 1.1.3 - "Rafforzamento dei servizi sociali domiciliari per garantire la dimissione anticipata assistita e prevenire l'ospedalizzazione", prevede l'attivazione di progetti volti ad assicurare la garanzia di dimissioni protette da percorsi socio-assistenziali a domicilio, tramite l'attivazione dell'offerta di servizi di assistenza domiciliare socio-assistenziale, accompagnata da azioni di formazione specifica rivolte ai professionisti nell'ambito dei servizi a domicilio o il rafforzamento dell'offerta dei servizi attraverso l'attivazione di prestazioni domiciliari ulteriori rispetto all'offerta base di servizi definita dal Piano Nazionale degli Interventi e dei Servizi Sociali 2021-2023. Pertanto qualora sul territorio siano già assicurati gli standard previsti dai livelli di servizio definiti dal Piano Nazionale degli Interventi e dei Servizi Sociali 2021-2023 - Scheda LEPS 2.7.3 "Dimissioni protette" e dalla Legge di Bilancio 2022 (Legge 234 del 30 dicembre 2021, articolo 1, comma 162 lettera a), comma 165 e comma 166) è possibile concentrare l'intervento sul rafforzamento dell'offerta di servizi di assistenza domiciliare socio-assistenziale, tramite l'attivazione di prestazioni domiciliari ulteriori rispetto all'offerta base di servizi definita dal Piano Nazionale degli Interventi e dei Servizi Sociali 2021-2023 - Scheda LEPS 2.7.3 "Dimissioni protette".</p>	
31	<p><b>In relazione al sub-investimento 1.1.3, il progetto sviluppato relativamente all'azione A-Garanzia del LEPS "Dimissioni protette" deve necessariamente prevedere le Attività A1 "Attivazione dei servizi di assistenza domiciliare socio-assistenziale (assistenza domiciliare, telesoccorso, pasti a domicilio e assistenza tutelare integrativa) e A2 "Formazione specifica operatori" o è possibile intervenire solo con l'Azione A1?</b></p>	1.1.3   Interventi finanziabili
	<p>Per il sub-investimento 1.1.3, il progetto sviluppato relativamente all'azione A deve necessariamente prevedere sia le attività A1 sia le attività A2</p>	
32	<p><b>Quali sono le azioni finanziabili sul costo unitario dell'investimento per quanto concerne il Progetto Individualizzato?</b></p>	1.2   Costi di investimento e costi di gestione   Modifiche del progetto
	<p>In relazione all'investimento 1.2 "Percorsi di autonomia per persone con disabilità" i costi di investimento e di gestione sono associati alle attività come di seguito indicato:</p> <p>1. Progetto personalizzato:</p> <p>Costi di investimento</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- costi relativi a beni e servizi per la costituzione dell'équipe o del suo rafforzamento (ad es.: locali, attrezzature, dotazioni informatica, adeguamento dei sistemi informativi, ecc.);</li> </ul> <p>Costi di gestione</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- costi legati alle attività di valutazione multidimensionale dei bisogni individualizzata da parte dell'équipe multidimensionale;</li> <li>- costi legati alle attività di definizione e monitoraggio del progetto individualizzato;</li> <li>- costi legati all'attivazione dei sostegni.</li> </ul> <p>2. Abitazione</p> <p>Costi di investimento:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- attività di raccordo tra istituzioni pubbliche per il reperimento di alloggi e attivazione di bandi sul mercato privato; rivalutazione delle condizioni abitative da modificare sulla base del progetto individualizzato; adattamento delle abitazioni e dotazione anche domotica adatta alle esigenze individuali o del gruppo appartamento</li> </ul> <p>Costi di gestione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- attivazione dei relativi sostegni a distanza e domiciliari; sperimentazione di modalità di assistenza e accompagnamento a distanza</li> </ul> <p>3. Lavoro</p> <p>Costi di investimento:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- fornitura della strumentazione necessaria per lo svolgimento del lavoro da remoto</li> </ul> <p>Costi di gestione:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- azioni di collegamento tra servizi sociali, agenzie formative, ASL, servizi per l'impiego ai fini della realizzazione di tirocini formativi, anche in modalità on line</li> </ul> <p>Ad ogni modo, le previsioni di spesa possono essere rimodulate in fase di progettazione o aggiornate in fase di</p>	
33	<p><b>Per "disabili" si intendono esclusivamente le persone con certificazione ai sensi della L.104 art.3 comma 3?</b></p>	1.2   Target da raggiungere (beneficiari, progetti)
	<p>Secondo la Convenzione approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 13 dicembre 2006 e ratificata in Italia con la Legge 18 del 3 marzo 2009 per persone con disabilità si intendono coloro che presentano durature menomazioni fisiche, mentali, intellettuali o sensoriali che in interazione con barriere di diversa natura possono ostacolare la loro piena ed effettiva partecipazione nella società su base di uguaglianza con gli altri.</p>	
34	<p><b>I beneficiari dell'investimento 1.2 devono essere necessariamente beneficiari di tutte e tre le linee di attività (progetto individualizzato, abitazione, lavoro) oppure è previsto anche il caso che, dopo il progetto individualizzato, l'utente possa usufruire solo della linea di attività "abitazione" o solo della linea di attività "lavoro"?</b></p>	1.2   Target da raggiungere (beneficiari, progetti)   Interventi finanziabili
	<p>In base all'art. 6, l'investimento 1.2 risponde all'obiettivo generale di accelerazione del processo di de-istituzionalizzazione, attraverso la rimozione delle barriere nell'accesso all'alloggio e alle opportunità di lavoro, rese possibili anche dalla tecnologia informatica. I progetti dovranno essere coerenti con le linee di indirizzo per le progettualità per una vita indipendente e comprendere tre linee di intervento, di cui la prima propedeutica alle altre due. Le diverse azioni (progetto individualizzato, abitazione, lavoro) sono tra loro interconnesse. I beneficiari dovranno essere gli stessi per tutte e tre le azioni.</p>	

35	<p><b>Rispetto all'investimento 1.2 e alle tre azioni previste "progetto personalizzato", "abitare" e "lavoro", il concetto di fondo prevede che la casa "domotica" con gli strumenti digitali necessari per lo smart working, sia appannaggio solo di persone che lavorano e che, quindi, si possano poi autosostenere e mantenere quella soluzione abitativa col proprio lavoro? Oppure è possibile immaginare anche dispositivi digitali e/o domotici per servizi o persone con disabilità senza prospettiva lavorativa? La modalità Smart working è obbligatoria? O si può immaginare un progetto lavorativo sempre e solo in presenza?</b></p>	1.2   Interventi finanziabili
<p>Le persone con disabilità, in virtù del proprio progetto personalizzato, saranno avviate sia al percorso di autonomia abitativa, sia al percorso di avviamento al lavoro. In riferimento all'azione "Lavoro", l'obiettivo principale è lo "sviluppo delle competenze digitali per le persone con disabilità coinvolte nel progetto e lavoro anche a distanza". Si tratta di una linea "destinata a realizzare interventi previsti nei progetti personalizzati per sostenere l'accesso delle persone con disabilità al mercato del lavoro, attraverso: adeguati dispositivi di assistenza domiciliare e le tecnologie per il lavoro anche a distanza; la formazione nel settore delle competenze digitali, per assicurare la loro occupazione, anche in modalità smart working. Le azioni da intraprendere sono: 1. fornitura della strumentazione necessaria per lo svolgimento del lavoro da remoto; 2. azioni di collegamento tra servizi sociali, agenzie formative, ASL, servizi per l'impiego ai fini della realizzazione di tirocini formativi, anche in modalità on line".</p> <p>Risulta pertanto prioritario il finanziamento della fornitura di dispositivi digitali e/o domotici per persone con disabilità per le quali il progetto personalizzato non possa prevedere un percorso di avviamento al lavoro. La modalità smart working non è obbligatoria.</p>		
36	<p><b>In relazione all'investimento 1.2, nel caso di disabilità acquisita l'alloggio potrebbe essere previsto anche per tutto il nucleo familiare?</b></p> <p>In coerenza con le linee di indirizzo sui progetti di vita indipendente, i beneficiari dell'intervento sono le persone con disabilità, anche se conviventi con altri familiari.</p>	1.2   Target da raggiungere (beneficiari, progetti)   Interventi finanziabili
37	<p><b>In relazione all'investimento 1.2, Azioni A – Definizione e attivazione del progetto individualizzato, Attività A1 Costituzione o rafforzamento équipe, A2 Valutazione multidimensionale, A3 Progettazione individualizzata, A4 Attivazione dei sostegni, i processi relativi alle Unità di Valutazione multidimensionale debbano focalizzare percorsi in età adulta o possano essere attivati percorsi anche in età evolutiva?</b></p>	1.2   Target da raggiungere (beneficiari, progetti)   Interventi finanziabili
<p>la linea di attività relativa ai percorsi di autonomia per persone con disabilità risponde all'obiettivo generale di accelerazione del processo di de-istituzionalizzazione fornendo servizi sociali e sanitari di comunità e domiciliari alle persone con disabilità, al fine di migliorarne l'autonomia e offrire loro opportunità di accesso nel mondo del lavoro, anche attraverso la tecnologia informatica. I beneficiari sono persone con disabilità in età lavorativa, coerentemente con le linee di indirizzo per i progetti di vita indipendente.</p>		
38	<p><b>In relazione all'investimento 1.2, all'azione C "Lavoro" e all'Attività C2 "Azioni di collegamento con enti e agenzie del territorio per tirocini formativi", per "tirocini formativi" si intendono quelli ex L. 68/99 o possono valere anche i tirocini attivati dal Servizio d'Integrazione lavorativa (di inclusione sociale e di inserimento – Reinserimento)?</b></p> <p>Per "tirocini formativi" si intendono sia quelli ex L. 68/99, sia i tirocini attivati nell'ambito del supporto all'inserimento lavorativo (tirocini per l'inclusione sociale e di inserimento – reinserimento).</p>	1.2   Interventi finanziabili
39	<p><b>Per l'investimento 1.2 nella voce investimento rientrano le spese per abbattimento delle barriere, di ristrutturazione, adattamento di domotica etc?</b></p> <p>Sì, per l'investimento 1.2 - Percorsi di autonomia per persone con disabilità in base all'art. 6 "Interventi finanziabili", comma 6, le azioni da intraprendere indicate alla lettera ii punto 3 riguardano l'adattamento delle abitazioni e la dotazione anche domotica adatta alle esigenze individuali o del gruppo appartamento.</p>	1.2   Interventi finanziabili   Immobili (costruzioni, acquisti, ristrutturazioni)
40	<p><b>In relazione all'investimento 1.2 come si definisce un "gruppo appartamento"?</b></p> <p>In base all'art. 6, l'investimento 1.2 risponde all'obiettivo generale di accelerazione del processo di de-istituzionalizzazione, attraverso la rimozione delle barriere nell'accesso all'alloggio e alle opportunità di lavoro, rese possibili anche dalla tecnologia informatica. I progetti dovranno essere coerenti con le linee di indirizzo per le progettualità per una vita indipendente e comprendere tre linee di intervento, di cui la prima propedeutica alle altre due. Le diverse azioni (progetto individualizzato, abitazione, lavoro) sono tra loro interconnesse. I beneficiari dovranno essere gli stessi per tutte e tre le azioni.</p> <p>In base all'art. 6 dell'Avviso, ciascun progetto dovrà indicare il numero atteso di persone con disabilità che, in virtù del proprio progetto personalizzato, saranno avviate al percorso di autonomia abitativa nei gruppi appartamento costituiti e al percorso di avviamento al lavoro a distanza, tenendo presente che ogni progetto candidato a finanziamento può essere finalizzato alla realizzazione di uno o due gruppi-appartamento e che ciascun appartamento potrà essere abitato da un minimo di 2 ad un massimo 6 persone. La progettazione del singolo gruppo appartamento sarà definito dall'équipe multidisciplinare in base alle singole esigenze dei soggetti beneficiari (v. progetto individualizzato) e potrà prevedere anche l'organizzazione interna in moduli/unità (nel rispetto del numero minimo e massimo di beneficiari per ambito e dei parametri finanziari definiti).</p>	1.2   Target da raggiungere (beneficiari, progetti)   Interventi finanziabili

41	<p><b>In relazione all'investimento 1.2 è possibile finanziare la ristrutturazione/dotazione di appartamenti dedicati ad una sola persona, o le strutture devono rientrare necessariamente nella tipologia "gruppo appartamento"?</b></p> <p>Per l'investimento 1.2, si prevede la realizzazione di abitazioni in cui potranno vivere gruppi di persone con disabilità, incoraggiando soluzioni diffuse sul territorio, destinate a individui o piccoli gruppi, coerentemente all'art. 4 comma 1 lettere a), b) e c) della Legge 112/2016 e all'articolo 4 commi 3 e 4 del DM 23 novembre 2016 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. A tal proposito si evidenzia che le linee di indirizzo per i progetti di vita indipendente approvate con DPCM 21 novembre 2019 incoraggiano progettazioni a favore di persone con disabilità senza il necessario supporto familiare da accogliere in strutture di co-housing sociale o soluzioni analoghe.</p> <p>In ogni caso, in base all'art. 6 "Interventi finanziabili" comma 6 dell'Avviso 1/2022, ciascun progetto dovrà indicare il numero atteso di persone con disabilità che, in virtù del proprio progetto personalizzato, saranno avviate al percorso di autonomia abitativa nei gruppi appartamento costituiti e al percorso di avviamento al lavoro a distanza.</p>	1.2  Target da raggiungere (beneficiari, progetti) Interventi finanziabili Immobili (costruzioni, acquisti, ristrutturazioni)
42	<p><b>In relazione al sub-investimento 1.3.1, le attività A.2 Sviluppo di un sistema di presa in carico, A.3 Realizzazione di strutture di accoglienza post-acuzie h24 ed A.4 Sviluppo di agenzie sociali per l'affitto devono ritenersi come alternative possibili, in combinazioni variabili, o invece devono essere tutte necessariamente presenti nel progetto?</b></p> <p>I progetti nella componente investimenti devono:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>i. ove possibile privilegiare la realizzazione di alloggi diffusi di piccola dimensione (composto da 2-4 appartamenti rivolti a circa per circa 10-15 persone) nel territorio, possibilmente vicini a spazi collettivi e luoghi di vita cittadina;</li> <li>ii. nel caso di riconversione di tradizionali strutture di accoglienza prevedere: minialloggi e convivenze per un numero limitato di persone con spazi e servizi comuni; alloggi per comunità a spazi condivisi per persone non in grado nel breve, medio o lungo periodo di mantenere una sistemazione autonoma (cfr. par. 2.9.2 delle Linee di indirizzo per il contrasto alla grave emarginazione adulta in Italia).</li> </ul> <p>I progetti nella componente gestionale devono assicurare:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>i) percorsi individuali nell'ottica del superamento dell'emergenza;</li> <li>ii) l'accompagnamento e il raccordo con i servizi territoriali per una progettazione di lungo periodo e il raccordo con l'offerta di servizi di assistenza domiciliare socioassistenziale per la gestione delle dimissioni protette delle persone senza dimora;</li> <li>iii) il raccordo con le altre istituzioni tra cui strutture carcerarie, i servizi della giustizia e la magistratura.</li> </ul> <p>Pertanto, non rientra tra le attività che devono necessariamente esser assicurate lo sviluppo di agenzie sociali per l'affitto, di cui alla attività A4. Inoltre, con riferimento alla attività A3, è specificato che si tratta delle strutture "cui dedicare i servizi di dimissione protette di cui alla componente 1.1.3". Pertanto, devono necessariamente essere presenti le attività A1 e A2, mentre le attività A3 devono essere presenti solo laddove previste nell'ambito di un intervento integrato con la linea di attività 1.1.3.</p>	1.3.1 Interventi finanziabili Costi di investimento e costi di gestione
43	<p><b>In merito all'investimento 1.3.1, le spese per l'attività di costituzione dell'équipe multidisciplinare e lavoro di comunità e i relativi costi vanno calcolate nei costi di investimento unitario o nei costi di gestione triennale?</b></p> <p>Le spese per l'attività di costituzione dell'équipe o del suo rafforzamento rientrano tra i costi di gestione triennale se riferite ad esempio al costo del personale impiegato ad incremento della dotazione organica originaria ed a eventuali costi di formazione del personale medesimo, mentre rientrano nel costo di investimento se riferiti alla componente infrastrutturale (ad es.: adeguamento locali, attrezzature, dotazione informatica, adeguamento dei sistemi informativi, ecc.).</p>	1.3.1 Costi di investimento e costi di gestione
44	<p><b>L'acquisto di arredi da destinare alle strutture di cui agli investimenti 1.1.2 – 1.2 – 1.3.1 e 1.3.2 possono essere finanziati con le somme destinate alle suddette linee di investimento?</b></p> <p>Come previsto all'art. 9 dell'Avviso 1/2022, sono ammissibili tutte le spese necessarie e funzionali alla realizzazione del progetto, fatta eccezione per quelle indicate al comma 6 del medesimo articolo.</p>	1.1.2 1.2  1.3.1 1.3.2 Spese ammissibili

45	<p><b>In relazione all'investimento 1.2 quali costi rientrano tra i costi di investimento e quali tra i costi di gestione per i tre interventi previsti "Progetto individualizzato", "Abitazione" e "Lavoro"?</b></p>	1.2   Interventi finanziabili   Spese ammissibili   Costi di investimento e costi di gestione
	<p>In relazione all'investimento 1.2 "Percorsi di autonomia per persone con disabilità" i costi di investimento e di gestione sono associati alle attività come di seguito indicato:</p> <p>1. Progetto personalizzato:</p> <p>Costi di investimento</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- costi relativi a beni e servizi per la costituzione dell'équipe o del suo rafforzamento (ad es.: locali, attrezzature, dotazioni informatica, adeguamento dei sistemi informativi, ecc.);</li> </ul> <p>Costi di gestione</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- costi legati alle attività di valutazione multidimensionale dei bisogni individualizzata da parte dell'équipe multidimensionale;</li> <li>- costi legati alle attività di definizione e monitoraggio del progetto individualizzato;</li> <li>- costi legati all'attivazione dei sostegni.</li> </ul> <p>2. Abitazione</p> <p>Costi di investimento</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- attività di raccordo tra istituzioni pubbliche per il reperimento di alloggi e attivazione di bandi sul mercato privato; rivalutazione delle condizioni abitative da modificare sulla base del progetto individualizzato; adattamento delle abitazioni e dotazione anche domotica adatta alle esigenze individuali o del gruppo appartamento</li> </ul> <p>Costi di gestione</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- attivazione dei relativi sostegni a distanza e domiciliari; sperimentazione di modalità di assistenza e accompagnamento a distanza</li> </ul> <p>3. Lavoro</p> <p>Costi di investimento</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- fornitura della strumentazione necessaria per lo svolgimento del lavoro da remoto</li> </ul> <p>Costi di gestione</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- azioni di collegamento tra servizi sociali, agenzie formative, ASL, servizi per l'impiego ai fini della realizzazione di tirocini</li> </ul>	
46	<p><b>Quali sono le tempistiche entro cui avviare i progetti ammessi a finanziamento?</b></p>	1.1.1 1.1.2 1.1.3  1.1.4 1.2  1.3.1 1.3.2 Durata dell'investimento, scadenze Procedure
	<p>Ai fini dell'erogazione del finanziamento per l'Investimento 1.1, 1.2, 1.3 e pena la revoca dello stesso, ciascun Soggetto attuatore è tenuto a dare piena attuazione al progetto garantendo l'avvio tempestivo delle attività nel rispetto dei milestone e target del PNRR, secondo le indicazioni del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e la tempistica prevista dal cronoprogramma, da presentare all'atto della stipula della Convenzione .</p>	
47	<p><b>Le verifiche di vulnerabilità sismica sono obbligatorie in tutti i casi?</b></p>	1.1.2 1.2  1.3.1 1.3.2 Procedure
	<p>Ai fini dell'erogazione del finanziamento per gli interventi di ristrutturazione e riqualificazione di immobili , pena la revoca dello stesso, ciascun Soggetto attuatore è tenuto anche a presentare, all'atto della comunicazione di avvio attività relativa ad una progettualità di ristrutturazione, la relativa documentazione tecnica (descrizione della proposta di intervento architettonico/strutturale/impiantistico, scheda di analisi ambientale (DNSH), foto aeree dell'area e mappa catastale georeferenziata, planimetria generale, verifica di vulnerabilità sismica, computo metrico estimativo, ecc.), per i progetti di ristrutturazione e riqualificazione di immobili esistenti (pubblici o privati).</p>	
48	<p><b>In relazione alla scheda di analisi ambientale, qual è il livello di dettaglio richiesto per tale documento?</b></p>	1.1.1 1.1.2 1.1.3  1.1.4 1.2  1.3.1 1.3.2 Principio DNSH
	<p>Tutte le misure PNRR devono essere conformi al principio DNSH coerentemente con le linee guida europee. Il principio DNSH si basa su quanto specificato nella "Tassonomia per la finanza sostenibile" e nella Circolare n.32 del 30/21/2021 MEF-RGS e relativi allegati, ai quali si rimanda.</p>	
49	<p><b>Per quanto concerne gli interventi di ristrutturazione/riqualificazione di immobili pubblici e privati l'individuazione dell'immobile presuppone che al momento della domanda di ammissione all'avviso, tale immobile sia già in possesso esclusivo del Comune o del soggetto gestore?</b></p>	1.1.2 1.2  1.3.1 1.3.2 Procedure Immobili (costruzioni, acquisti, ristrutturazioni)
	<p>In base all'art. 12 dell'Avviso, in attuazione di quanto previsto dalla Misura del PNRR, ai fini dell'erogazione del finanziamento e pena la revoca dello stesso, ciascun Soggetto attuatore è tenuto a dare piena attuazione al progetto garantendo l'avvio tempestivo delle attività nel rispetto dei milestone e target del PNRR, secondo le indicazioni del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e la tempistica prevista dal cronoprogramma, da presentare all'atto della stipula della Convenzione.</p>	

50	<p><b>Come avverrà l'erogazione del finanziamento al Soggetto attuatore?</b></p> <p>L'erogazione del finanziamento al Soggetto attuatore avverrà in quattro diverse fasi :</p> <p>a) Anticipo (pari al 10% del contributo assegnato), previa comunicazione dell'effettivo avvio delle attività da parte degli ATS selezionati;</p> <p>b) Primo acconto, fino al 35% del finanziamento accordato, previa presentazione di un rapporto intermedio sulle attività svolte e verifica dell'effettivo utilizzo di almeno il 75% della somma erogata all'avvio delle attività;</p> <p>c) Secondo acconto, fino al 35% del finanziamento accordato, previa presentazione di un rapporto intermedio sulle attività svolte e verifica dell'effettivo utilizzo di almeno il 75% della somma erogata come primo acconto;</p> <p>d) Saldo finale, il restante 20%, a consuntivo su presentazione di apposite note di addebito, complete della documentazione valida ai fini fiscali giustificativa delle spese sostenute per l'intero ammontare del finanziamento".</p> <p>La tempistica prevista dal Piano operativo è tendenzialmente confermata, ma l'erogazione dipenderà anche dall'effettivo avvio delle attività progettuali.</p>	1.1.1 1.1.2 1.1.3  1.1.4 1.2  1.3.1 1.3.2 Pagamenti
51	<p><b>La possibilità di candidare immobili, di proprietà comunale, ottenuti a seguito di decreto di trasferimento da parte dell'Agenzia Nazionale dei Beni Confiscati e Sequestrati alla criminalità organizzata riguarda tutti i sub-investimenti che prevedono ristrutturazioni di immobili?</b></p> <p>La possibilità di utilizzo di immobili confiscati e sequestrati alla criminalità organizzata e successivamente trasferiti alla disponibilità degli Enti Pubblici, al fine di potenziare l'edilizia residenziale pubblica e migliorare i servizi di prossimità è inteso per tutte le linee di attività.</p>	1.1.2 1.2  1.3.1 1.3.2 Immobili (costruzioni, acquisti, ristrutturazioni)
52	<p><b>Per quanto concerne gli investimenti infrastrutturali è possibile costruire un nuovo immobile con i fondi del PNRR su un terreno di proprietà pubblica? L'art. 9 Spese Ammissibili dell'Avviso 1/2022 al comma 3 si cita che le spese ammissibili riguardano la costruzione di immobili.</b></p> <p>Le previsioni dell'art. 9 "Spese ammissibili", comma 3. lettera b) dell'Avviso n. 1/2022 devono essere lette in modo integrato con i contenuti specifici descritti all'art. 6 "Interventi finanziabili" che prevede unicamente attività di ristrutturazione e non di costruzione di immobili.</p>	1.1.2 1.2  1.3.1 1.3.2 Interventi finanziabili Spese ammissibili
54	<p><b>È prevista la possibilità di avere una proroga rispetto alla durata massima triennale dei progetti?</b></p> <p>I tempi sono quelli definiti dall'Avviso e dal Piano Operativo.</p>	1.1.1 1.1.2 1.1.3  1.1.4 1.2  1.3.1 1.3.2 Durata dell'investimento, scadenze
55	<p><b>Nei casi in cui è previsto il finanziamento sia di costi per investimenti che di costi per la gestione:</b></p> <p><b>a. È possibile considerare il vincolo di durata triennale del progetto relativamente ai soli interventi gestionali e calcolare il triennio a partire dal momento in cui l'attività di predisposizione delle infrastrutture è terminato (fatta salva la scadenza del primo semestre 2026)?</b></p> <p><b>b. Nel caso in cui fossero già in corso interventi infrastrutturali corenti con le finalità previste dall'investimento o fossero già stati realizzati, possono essere rendicontate le relative spese, sebbene riferite a un periodo precedente a quello della stipula della Convenzione?</b></p> <p>a. Il triennio gestionale del progetto decorrerà dall'atto di stipula della convenzione.</p> <p>b. Gli interventi finanziati dal PNRR possono retroagire, purché non oltre i termini regolamentari. Come definito dall'art. 17 del Regolamento 2021/241, sono ammissibili tutte le misure avviate a decorrere dal 1° febbraio 2020, a condizione che soddisfino i requisiti previsti dal predetto Regolamento e che siano:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. coerenti con le finalità previste dall'investimento di riferimento e assunte in conformità alla normativa nazionale e comunitaria vigente, anche in materia fiscale e contabile;</li> <li>2. effettive e comprovabili ossia corrispondenti ai documenti attestanti la spesa ed ai relativi pagamenti;</li> <li>3. pertinenti ed imputabili con certezza all'intervento finanziato.</li> </ol> <p>Quindi, nel caso in cui siano già in corso interventi o siano già stati realizzati, le relative spese possono essere rendicontate (a decorrere da febbraio 2020). Diversamente, nei tre anni devono essere ricompresi ristrutturazione e gestione. Si specifica inoltre che all'interno degli interventi gestionali potrebbero rientrare anche servizi attivabili prima della definizione dell'intervento di ristrutturazione.</p> <p>In ogni caso, il termine del 30.06.2026 è tassativo. Entro il 31 marzo 2026 dovranno essere comunicati i risultati relativi agli esiti dei progetti selezionati e attivati.</p>	1.1.2 1.2  1.3.1 1.3.2 Durata dell'investimento, scadenze Spese ammissibili Costi di investimento e costi di gestione
56	<p><b>Da quando decorre il triennio gestionale del progetto?</b></p> <p>Il triennio gestionale del progetto decorrerà dall'atto di stipula della convenzione</p>	1.1.1 1.1.2 1.1.3  1.1.4 1.2  1.3.1 1.3.2 Durata dell'investimento, scadenze
57	<p><b>A partire da quando sono ammissibili le spese?</b></p> <p>Sono ammissibili tutte le misure avviate a decorrere dal 1° febbraio 2020, a condizione che soddisfino i requisiti previsti dall'art. 17 del Regolamento 2021/241 e che siano:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. coerenti con le finalità previste dall'investimento di riferimento e assunte in conformità alla normativa nazionale e comunitaria vigente, anche in materia fiscale e contabile;</li> <li>2. effettive e comprovabili ossia corrispondenti ai documenti attestanti la spesa ed ai relativi pagamenti;</li> <li>3. pertinenti ed imputabili con certezza all'intervento finanziato.</li> </ol>	1.1.1 1.1.2 1.1.3  1.1.4 1.2  1.3.1 1.3.2 Spese ammissibili

58	<p><b>Se il personale è già assunto, ma gli si affida specifico incarico per gestione progetti PNRR sgravandolo d'altro lavoro, il suo costo è rendicontabile?</b></p>	1.1.1 1.1.2 1.1.3  1.1.4 1.2  1.3.1 1.3.2 Spese ammissibili
<p>Nelle spese per il personale sono finanziabili con i fondi del PNRR esclusivamente costi per personale neo assunto, proveniente da reclutamenti a tempo determinato secondo quanto previsto dal decreto-legge n. 80 del 2021 ed esperti esterni. Tali spese potranno avere ad oggetto esclusivamente nuove assunzioni non potendosi procedere al finanziamento di spese relative al personale già incluso nella pianta organica delle amministrazioni titolari di interventi PNRR.</p>		
59	<p><b>Le quota di risorse indicate come costo di investimento e come costo di gestione possono essere rimodulate sulla base di specifiche esigenze progettuali?</b></p>	1.1.2 1.2  1.3.1 1.3.2 Costi di investimento e costi di gestione Modifiche del progetto
<p>Le previsioni di spesa possono essere rimodulate in fase di progettazione o aggiornate in fase di monitoraggio al fine di meglio aderire alle esigenze progettuali, fatto salvo il rispetto della ratio dell'investimento.</p>		
60	<p><b>Fatti salvi il massimale sul triennio e la durata prevista, è possibile prevedere una ripartizione diversa degli importi fra i tre anni di progetto, al fine di meglio aderire alle esigenze progettuali?</b></p>	1.1.1 1.1.2 1.1.3  1.1.4 1.2  1.3.1 1.3.2 Costi di investimento e costi di gestione Modifiche del progetto
<p>Le previsioni di spesa possono essere rimodulate in fase di progettazione o aggiornate in fase di monitoraggio al fine di meglio aderire alle esigenze progettuali, fatto salvo il rispetto della ratio dell'investimento.</p>		
61	<p><b>Le spese relative ai compensi degli esperti delle Commissioni Giudicatrici (gare e offerte economicamente più vantaggiose) sono da considerarsi ammissibili?</b></p>	1.1.1 1.1.2 1.1.3  1.1.4 1.2  1.3.1 1.3.2 Spese ammissibili
<p>Non sono imputabili e quindi non rendicontabili al PNRR:</p> <p>a) i costi sostenuti per Assistenza tecnica di supporto allo svolgimento del processo di attuazione del PNRR per garantire gli adempimenti normativi prescritti, come ad esempio attività di preparazione, monitoraggio, controllo, audit e valutazione;</p> <p>b) i costi delle strutture delle funzioni ordinarie delle amministrazioni titolari di interventi connesse all'attivazione, monitoraggio e controllo di interventi del PNRR per attività;</p> <p>c) i costi di personale per attività ordinarie e/o di rafforzamento delle strutture ordinarie, neanche in quota parte e neanche per personale a tempo determinato, anche per l'espletamento di attività connesse al PNRR.</p> <p>Diversamente dai costi A-B-C suddetti sono invece da considerare ammissibili al finanziamento a valere sulle risorse del PNRR i costi riferiti alle attività specificatamente eseguite per realizzare i singoli progetti, qualora riferite a specifici progetti finanziati dal PNRR e se ciò è essenziale per l'attuazione dell'investimento cui è riconducibile il singolo progetto, eseguite da D) personale, esclusivamente neo assunto, proveniente da reclutamenti a tempo determinato secondo quanto previsto dal citato decreto-legge n. 80 del 2021 e da E) esperti esterni.</p> <p>A titolo esemplificativo rientrano tra i costi ammissibili D-E per l'esecuzione dei singoli progetti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• incarichi di progettazione, servizi di direzione lavori, servizi di architettura e ingegneria;</li> <li>• collaudo tecnico-amministrativo;</li> <li>• incarichi per indagini geologiche e sismiche, incarichi per le operazioni di bonifica archeologica;</li> <li>• incarichi in commissioni giudicatrici;</li> <li>• altre attività tecnico-operative strettamente finalizzate alla realizzazione dei singoli progetti finanziati dal PNRR.</li> </ul>		
62	<p><b>Le spese relative ai compensi di figure professionali tecnico-operative sono da considerarsi ammissibili?</b></p>	1.1.1 1.1.2 1.1.3  1.1.4 1.2  1.3.1 1.3.2 Spese ammissibili
<p>La circolare n.4 RGS inerente le spese per il personale per l'attuazione del PNRR precisa che sono finanziabili con risorse PNRR le attività tecnico-operative strettamente finalizzate alla realizzazione dei singoli progetti. Sono da considerare ammissibili al finanziamento a valere sulle risorse del PNRR i costi riferiti alle attività, anche espletate da esperti esterni, specificatamente destinate a realizzare i singoli progetti</p>		
63	<p><b>Quali sono le spese non rendicontabili al PNRR, secondo quanto previsto dalla circolare n.4 MEF RGS del 18/01/2022?</b></p>	1.1.1 1.1.2 1.1.3  1.1.4 1.2  1.3.1 1.3.2 Spese ammissibili
<p>Secondo quanto previsto dalla circolare n.4 MEF RGS del 18/01/2022, non sono imputabili e quindi non rendicontabili al PNRR:</p> <p>a) i costi sostenuti per Assistenza tecnica di supporto allo svolgimento del processo di attuazione del PNRR per garantire gli adempimenti normativi prescritti, come ad esempio attività di preparazione, monitoraggio, controllo, audit e valutazione;</p> <p>b) i costi delle strutture delle funzioni ordinarie delle amministrazioni titolari di interventi connesse all'attivazione, monitoraggio e controllo di interventi del PNRR per attività;</p> <p>c) i costi di personale per attività ordinarie e/o di rafforzamento delle strutture ordinarie, neanche in quota parte e neanche per personale a tempo determinato, anche per l'espletamento di attività connesse al PNRR.</p> <p>Non è possibile procedere al finanziamento di spese relative al personale già incluso nella pianta organica delle amministrazioni titolari di interventi PNRR.</p>		

64	<p><b>Quali sono le spese rendicontabili al PNRR, secondo quanto previsto dalla circolare n.4 MEF RGS del 18/01/2022?</b></p> <p>Secondo quanto previsto dalla circolare n.4 MEF RGS del 18/01/2022, sono da considerare ammissibili al finanziamento a valere sulle risorse del PNRR i costi riferiti alle attività specificatamente eseguite per realizzare i singoli progetti, qualora riferite a specifici progetti finanziati dal PNRR e se ciò è essenziale per l'attuazione dell'investimento cui è riconducibile il singolo progetto, eseguite da personale, esclusivamente neo assunto, proveniente da reclutamenti a tempo determinato secondo quanto previsto dal citato decreto-legge n. 80 del 2021 e da esperti esterni.</p> <p>A titolo esemplificativo rientrano tra i costi ammissibili per l'esecuzione dei singoli progetti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• incarichi di progettazione, servizi di direzione lavori, servizi di architettura e ingegneria;</li> <li>• collaudo tecnico-amministrativo;</li> <li>• incarichi per indagini geologiche e sismiche, incarichi per le operazioni di bonifica archeologica;</li> <li>• incarichi in commissioni giudicatrici;</li> <li>• altre attività tecnico-operative strettamente finalizzate alla realizzazione dei singoli progetti finanziati dal PNRR.</li> </ul> <p>Si precisa che tali spese possono avere ad oggetto esclusivamente nuove assunzioni, non potendosi procedere al finanziamento di spese relative al personale già incluso nella pianta organica delle amministrazioni titolari di interventi PNRR.</p>	1.1.1 1.1.2 1.1.3  1.1.4 1.2  1.3.1 1.3.2 Spese ammissibili
65	<p><b>Il limite percentuale della spesa del personale rispetto all'importo per il singolo progetto, definito dalla circolare n.4 MEF RGS del 18/01/2022, si applica anche ai progetti dell'Avviso 1/2022 MLPS PNRR?</b></p> <p>Il limite di spesa previsto dalla circolare 4/2022 RGS riporta le indicazioni attuative della articolo 1, comma 1 del DL n. 80 del 2021 che stabilisce le condizioni per il riconoscimento, nell'ambito del PNRR, delle spese sostenute dalle Amministrazioni titolari degli interventi per il reclutamento delle risorse umane necessarie all'attuazione dei singoli progetti. Il limite di spesa è differenziato in funzione della fascia finanziaria del progetto, il suo valore è calcolato in base al criterio più stringente tra la percentuale massima applicabile ed un limite massimo di spesa ammissibile.</p>	1.1.1 1.1.2 1.1.3  1.1.4 1.2  1.3.1 1.3.2 Spese ammissibili
66	<p><b>Qual è la documentazione tecnica da produrre per la verifica di vulnerabilità sismica richiesta per ristrutturazione di immobili?</b></p> <p>La documentazione tecnica per ristrutturazione degli immobili, compresa la classificazione e la verifica di vulnerabilità sismica, per ristrutturazione degli immobili, in funzione del tipo di intervento, della destinazione d'uso, della collocazione dell'immobile stesso, deve essere in conformità alle norme nazionali e regionali che regolamentano la materia</p>	1.1.2 1.2  1.3.1 1.3.2 Procedure
67	<p><b>Le spese di lavoro di personale esterno all'ente locale/soggetto attuatore, che provvederà ad attuare le azioni previste per la specifica linea di investimento, sono ammissibili tra i costi di investimento?</b></p> <p>La responsabilità è dei Soggetti Attuatori che hanno titolarità del Progetto, per la cui realizzazione si possono avvalere sia di risorse interne che di risorse esterne secondo il regolamento PNRR, in merito alle quali le sole spese del personale ammesse sono quelle in carico alla PA previste dalla circolare n.4/2022 RGS. Non rientrano tra le spese ammissibili le ore di lavoro di personale esterno ai Soggetti Titolari Attuatori. La realizzazione e l'esecuzione delle attività dei progetti stessi possono rientrare nei costi totali della fornitura e delle installazioni dei soggetti realizzatori esterni e come tali tra le spese ammissibili delle attività dei progetti.</p>	1.1.2 1.2  1.3.1 1.3.2 Spese ammissibili Costi di investimento e costi di gestione
68	<p><b>In relazione al sub-investimento 1.1.4, è possibile che il supervisore sia una figura professionale anche diversa da un assistente sociale in caso di supervisione rivolta esclusivamente ad assistenti sociali?</b></p> <p>No, non è possibile alla luce di quanto previsto nella scheda allegata al Piano nazionale degli interventi sociali di cui al Decreto Interministeriale del 22/10/21 (cap.2 scheda LEPS 2.7.2 Supervisione del personale dei servizi sociali).</p>	1.1.4 Interventi finanziabili
69	<p><b>In relazione al sub-investimento 1.1.3, è possibile ricorrere agli operatori economici inseriti nell'albo dei soggetti accreditati per incrementare le prestazioni del servizio?</b></p> <p>Il ricorso agli operatori economici in regime di accreditamento con l'ATS per l'erogazione dei servizi è ammissibile fermo il rispetto di tutte le norme comunitarie e nazionali applicabili sugli affidamenti e gestioni esternalizzate delle attività.</p>	1.1.3 Interventi finanziabili
70	<p><b>In riferimento al sub-investimento 1.1.3, è possibile impiegare, oltre alle figure OSA e OSS specificamente previste dalla Scheda LEPS, anche figure innovative quali Assistenti Familiari ed Operatori Sociali di Comunità?</b></p> <p>Sì, è possibile, tenendo conto che il soggetto titolare di progetto è tenuto ad individuare il fabbisogno di personale necessario e includere le relative spese nel quadro economico del progetto, dandone adeguata evidenza. Per ulteriori approfondimenti, si rimanda alla Circolare n.4 del 18.01.2022 del Ministero dell'Economia e delle Finanze e al decreto-legge 80/2021, convertito con modificazioni dalla legge 113 del 6 agosto 2021.</p>	1.1.3 Interventi finanziabili
71	<p><b>Il codice dei contratti pubblici deve essere applicato alle misure PNRR?</b></p> <p>Il codice dei contratti pubblici in quanto strumento giuridico della legislazione nazionale deve essere applicato alle misure PNRR, le cui azioni rientrano nella suddetta normativa così come riscontrabile dalla legge in materia L.79 del 29/6/2022 recante misure per l'attuazione del PNRR</p>	1.1.1 1.1.2 1.1.3  1.1.4 1.2  1.3.1 1.3.2 Modalità organizzative (Soggetto attuatore e soggetto realizzatore)
72	<p><b>E' disponibile un modello per la sottoscrizione dell'accordo tra le parti per il vincolo di destinazione d'uso ventennale?</b></p> <p>Non è stato prodotto un modello per la sottoscrizione dell'accordo tra le parti per il vincolo di destinazione d'uso ventennale. Gli accordi tra gli ATS e gli altri soggetti per l'acquisizione della disponibilità dell'immobile devono essere sottoscritti secondo gli strumenti giuridici esistenti, nel rispetto della convenzione sottoscritta dall'ATS, integrati dagli obblighi derivanti dall'attuazione delle misure del PNRR</p>	1.2  1.3.2 Immobili (costruzioni, acquisti, ristrutturazioni)

73	<p><b>Come sarà possibile modificare il piano finanziario definito in fase di presentazione del progetto?</b></p> <p>Sono ammesse modifiche al piano finanziario del progetto approvato con trasferimento tra le voci di spesa previste. Nel caso in cui si intenda apportare modifiche al progetto, il Soggetto Attuatore deve presentare formale richiesta al Ministero del lavoro e delle politiche sociali che verificherà e valuterà l'ammissibilità/legittimità in ragione dei seguenti vincoli/condizioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- la modifica deve garantire e rispettare le finalità, gli obiettivi, i risultati attesi previsti dal presente Avviso;</li> <li>- le previsioni inerenti ai target e alle milestone non possono in alcuna ipotesi essere oggetto di modifica;</li> <li>- la variazione non deve comportare una modifica sostanziale della tipologia/natura dell'intervento o progetto interessato;</li> <li>- in nessun caso potrà essere incrementato il finanziamento già concesso all'intervento.</li> </ul>	1.1.1 1.1.2 1.1.3  1.1.4 1.2  1.3.1 1.3.2 Modifiche del progetto
74	<p><b>Cosa si intende per "monitoraggio dell'indicatore comune 1. Risparmi sul consumo annuo di energia primaria" previsto per gli investimenti 1.2 "Percorsi di autonomia per persone con disabilità" e 1.3 "Housing Temporaneo e Stazioni di posta"?</b></p> <p>Come indicato nel PNRR, l'attuale Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima (gennaio 2020) prevede il raggiungimento di obiettivi in termini di efficientamento energetico, con una traiettoria che prevede circa il 35 per cento del risparmio, in particolare, nel settore degli edifici.</p> <p>Si tratta di una previsione del Regolamento delegato (UE) 2021/2106 della Commissione del 28 settembre 2021 che integra il regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza, stabilendo gli indicatori comuni e gli elementi dettagliati del quadro di valutazione della ripresa e della resilienza (<a href="https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32021R2106&amp;from=IT">https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/HTML/?uri=CELEX:32021R2106&amp;from=IT</a>). La definizione operativa dell'indicatore Numero 1 è riportata nella tabella in allegato al Regolamento: "Riduzione complessiva [in MWh/anno] del consumo annuo di energia primaria per le entità beneficiarie grazie al sostegno fornito dalle misure nell'ambito del dispositivo. Il valore di base si riferisce al consumo annuo di energia primaria prima dell'intervento, mentre il valore raggiunto si riferisce al consumo annuo di energia primaria per l'anno successivo all'intervento. Per gli edifici, gli interventi devono essere sufficientemente documentati per poter calcolare tali valori, ad esempio utilizzando gli attestati di prestazione energetica o altri sistemi di monitoraggio che rispettino i criteri stabiliti all'articolo 10, paragrafo 6, della direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (1) (direttiva sulla prestazione energetica nell'edilizia). [...] Per edifici pubblici si intendono gli edifici di proprietà di autorità pubbliche e gli edifici di proprietà di organizzazioni senza scopo di lucro, a condizione che tali organismi perseguano obiettivi di interesse generale [...]".</p> <p>Ai sensi dell'art. 2 comma 1 punto 5) della Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia (GU L 153 del 18.6.2010, pag. 13), come modificata dalla direttiva (UE) 2018/844 (GU L 156 del 19.6.2018, pag. 75), per «energia primaria» si intende energia da fonti rinnovabili e non rinnovabili che non ha subito alcun processo di conversione o trasformazione.</p>	1.2  1.3.1 1.3.2
75	<p><b>L'immobile oggetto di interventi strutturali previsti per l'investimento 1.2 "Percorsi di autonomia per persone con disabilità" deve essere di proprietà pubblica o può essere anche di proprietà privata?</b></p> <p>In base all'art. 6 dell'Avviso, "stante la natura dell'investimento, si prevede che esso debba riguardare prevalentemente immobili nella disponibilità pubblica; la progettualità potrà tuttavia essere attivata anche su immobili di proprietà privata, con adeguato vincolo di destinazione d'uso pluriennale, di almeno 20 anni". Le spese per la costituzione del vincolo sono ammissibili ai sensi dell'art. 9 dell'avviso.</p>	1.2  Immobili (costruzioni, acquisti, ristrutturazioni)
76	<p><b>Relativamente all'investimento 1.2 "Percorsi di autonomia per persone con disabilità", l'adattamento degli spazi e l'implementazione degli strumenti e delle tecnologie per la domotica e l'assistenza a distanza, nonché la fornitura della strumentazione necessaria per lo svolgimento del lavoro da remoto, possono essere realizzati nel domicilio abituale della persona con disabilità o presso l'abitazione privata in cui attualmente risiede la persona con disabilità?</b></p> <p>Come previsto dall'art. 6 dell'Avviso, ed in linea con le linee di indirizzo sulle progettualità per la vita indipendente, richiamando le finalità dell'intera linea di investimento PNRR che è quella di prevenire l'istituzionalizzazione, la persona con disabilità è avviata, nell'ambito del proprio progetto personalizzato, a un percorso di autonomia abitativa in un gruppo appartamento. Pertanto, l'adattamento degli spazi e l'implementazione degli strumenti e delle tecnologie per la domotica e l'assistenza a distanza, nonché la fornitura della strumentazione necessaria per lo svolgimento del lavoro da remoto, devono essere realizzati nel domicilio della persona con disabilità presso un gruppo appartamento.</p>	1.2  Immobili (costruzioni, acquisti, ristrutturazioni)
77	<p><b>La formazione nel settore delle competenze digitali (intervento volto a sostenere l'accesso delle persone con disabilità al mercato del lavoro) può sostituire l'inserimento lavorativo?</b></p> <p>In riferimento all'azione "Lavoro", l'obiettivo principale è lo "sviluppo delle competenze digitali per le persone con disabilità coinvolte nel progetto e lavoro anche a distanza". Si tratta di una linea "destinata a realizzare interventi previsti nei progetti personalizzati per sostenere l'accesso delle persone con disabilità al mercato del lavoro, attraverso: adeguati dispositivi di assistenza domiciliare e le tecnologie per il lavoro anche a distanza; la formazione nel settore delle competenze digitali, per assicurare la loro occupazione, anche in modalità smart working.</p> <p>Le azioni da intraprendere sono:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. fornitura della strumentazione necessaria per lo svolgimento del lavoro da remoto;</li> <li>2. azioni di collegamento tra servizi sociali, agenzie formative, ASL, servizi per l'impiego ai fini della realizzazione di tirocini formativi, anche in modalità on line".</li> </ol>	1.2  Interventi finanziabili
78	<p><b>In fase di presentazione del progetto è possibile modificare il numero dei beneficiari rispetto a quanto precedentemente indicato nella domanda di ammissione a finanziamento per l'investimento 1.2?</b></p> <p>Si è possibile, tenendo presente che ogni progetto candidato a finanziamento può essere finalizzato tipicamente ad uno o due gruppi-appartamento e che ciascun appartamento potrà essere abitato da massimo 6 persone.</p>	1.2  Target da raggiungere (beneficiari, progetti) Modifiche del progetto
79	<p><b>In quale sezione della scheda progetto è possibile indicare le spese sostenute a decorrere dal 1° febbraio 2020?</b></p> <p>Nel box "Note al Piano finanziario".</p>	1.1.1 1.1.2 1.1.3  1.1.4 1.2  1.3.1 1.3.2 Costi di investimento e costi di gestione

80	<b>È possibile prevedere nel progetto la realizzazione di un servizio di assistenza semiresidenziale indirizzato a persone con disabilità per attività volte alla loro integrazione sociale nella comunità?</b>	1.2   Interventi finanziabili   Spese ammissibili
	Tale attività non rientra tra le azioni previste all'art.6 dell'Avviso, "Interventi finanziabili", comma 6, per l'investimento 1.2, le relative spese non sono ammissibili.	
81	<b>È possibile il cofinanziamento da parte dell'ATS con risorse proprie?</b>	1.1.1 1.1.2 1.1.3  1.1.4 1.2  1.3.1 1.3.2 Spese ammissibili
	Sì, è possibile stabilire una sinergia tra diverse forme di sostegno pubblico di un intervento, che vengono in tal modo "cumulate" a copertura di diverse quote parti di un progetto/investimento a patto che ciò non figuri la fattispecie di un doppio finanziamento.	
82	<b>Come va inteso il costo unitario dell'investimento di €40.000 per l'Azione: "Progetto individualizzato"?</b>	1.2   Spese ammissibili
	Il costo unitario è da intendersi come importo complessivo (tutti i progetti individualizzati) del singolo progetto, tenendo presente che ogni progetto candidato a finanziamento può essere finalizzato tipicamente ad uno o due gruppi-appartamento e che ciascun appartamento potrà essere abitato da massimo 6 persone.	
83	<b>Se il numero di beneficiari è inferiore a 12, come cambia il massimale del finanziamento?</b>	1.2   Interventi finanziabili
	Il budget totale di €715.000 si riferisce a 12 beneficiari. In caso in cui i beneficiari siano di meno, il budget viene riparametrato sulla base del loro numero effettivo.	
84	<b>Relativamente all'investimento 1.2, è possibile effettuare interventi di riqualificazione/ristrutturazione negli gli spazi abitativi dei disabili (case di loro proprietà)?</b>	1.2   Interventi finanziabili   Immobili (costruzioni, acquisti, ristrutturazioni)
	Non è possibile intervenire in appartamenti di singoli beneficiari, poiché tale linea di intervento consiste nella realizzazione di abitazioni in cui potranno vivere gruppi di persone con disabilità, mediante il reperimento e adattamento di spazi esistenti.	
85	<b>Le soluzioni alloggiative di proprietà pubblica devono avere già le caratteristiche di civile abitazione?</b>	1.2   Immobili (costruzioni, acquisti, ristrutturazioni)
	Non ci sono preclusioni predefinite: deve essere valutata l'adeguatezza della struttura rispetto alle esigenze della persona con disabilità e occorre anche tener presente la tempistica dei progetti finanziati su PNRR che devono essere realizzati entro il primo trimestre del 2026.	
86	<b>C'è un tipo di dialogo tra la Piattaforma Multifondo per il carimento dei progetti e il Sistema ReGiS?</b>	1.1.1 1.1.2 1.1.3  1.1.4 1.2  1.3.1 1.3.2 Procedure
	Al momento non è previsto dialogo tra i due sistemi. È in corso di definizione un protocollo di colloquio tra la piattaforma messa a disposizione dalla DG lotta alla povertà e sistema informativo ReGiS per velocizzare il caricamento dei progetti inseriti.	
87	<b>Le spese per i dispositivi TIC sono imputabili interamente sui fondi PNRR oppure devono essere imputate in base ai principi contabili dell'ammortamento?</b>	1.1.2 1.2  Spese ammissibili
	Il PNRR finanzia tutta la spesa per l'adeguamento infrastrutturale degli appartamenti e la fornitura di attrezzature tecnologiche purchè funzionali al raggiungimento della milestone	
88	<b>La disponibilità dell'immobile deve essere già piena in fase di presentazione del progetto?</b>	1.2   Immobili (costruzioni, acquisti, ristrutturazioni)
	Non è richiesto in fase di presentazione dei progetti. Occorre solo tener presente la stretta tempistica di realizzazione del progetto che deve concludersi al massimo entro il primo trimestre del 2026. La ricerca di un immobile adeguato deve quindi essere molto tempestiva e compatibile con i tempi di realizzazione complessiva del progetto. Qualora l'immobile non sia nella disponibilità pubblica e si valuti di utilizzare beni privati è necessario costituire il vincolo di destinazione d'uso.	
89	<b>Qual è la documentazione da allegare in fase di presentazione del progetto?</b>	1.1.1 1.1.2 1.1.3  1.1.4 1.2  1.3.1 1.3.2 Procedure
	Non c'è nulla da allegare sulla piattaforma multifondo in fase di presentazione del progetto.	
90	<b>Qual è la finalità della fase di presentazione delle schede progetto?</b>	1.1.1 1.1.2 1.1.3  1.1.4 1.2  1.3.1 1.3.2 Procedure
	L'obiettivo è quello di verificare la coerenza con L'Avviso, il Piano Operativo e le linee di indirizzo nazionali. Nel corso della verifica di coerenza potranno essere richieste agli Enti chiarimenti e/o integrazioni ai fini di un adeguamento del progetto.	
91	<b>Quali sono i termini per la presentazione delle schede progetto per le diverse linee di sub-investimento?</b>	1.1.1 1.1.2 1.1.3  1.1.4 1.2  1.3.1 1.3.2 Procedure
	Per la linea di investimento 1.2, il termine di presentazione è il 31 luglio. Per le linee di sub-investimento 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, 1.1.4, 1.3.1 e 1.3.2 il termine della presentazione è 10 agosto.	
92	<b>Ai fini della compilazione della scheda progetto, con particolare riferimento alla sezione relativa alla struttura organizzativa di progetto, è necessario indicare i nominativi delle risorse professionali coinvolte?</b>	1.1.1 1.1.2 1.1.3  1.1.4 1.2  1.3.1 1.3.2 Procedure
	Non è necessario fornire l'indicazione nominativa delle risorse coinvolte	
93	<b>Ai fini della compilazione della scheda progetto per la linea di sub-investimento 1.1.2 con particolare riferimento alla sezione relativa ai risultati attesi, cosa si intende per risultati quantitativi e qualitativi?</b>	1.1.2 Procedure
	Con riferimento ai risultati quantitativi è necessario indicare i dati relativi ai beneficiari. Rispetto ai risultati qualitativi viene indicato di illustrare in particolare: a) l'eventuale mantenimento, oltre la conclusione dell'intervento, dei benefici del progetto (in termini di autonomia e di continuità assistenziale) per gli individui coinvolti e per il territorio; b) l'eventuale adozione di strumenti utili alla replicabilità/trasferibilità dell'intervento, anche mediante azioni di valutazione.	

94	<b>In fase di presentazione della scheda progetto è possibile modificare il numero dei beneficiari rispetto a quanto precedentemente indicato nella domanda di ammissione a finanziamento?</b>	1.1.1 1.1.2 1.1.3  1.1.4 1.2  1.3.1 1.3.2 Target da raggiungere (beneficiari, progetti)
	Si, è possibile, tenendo conto che tutti i soggetti coinvolti devono concorrere a raggiungere su base nazionale gli obiettivi PNRR indicati all'art. 1 dell'Avviso 1/2022	
95	<b>Per i progetti di ristrutturazione e riqualificazione di immobili esistenti (pubblici o privati), quando va presentata la relativa documentazione tecnica?</b>	1.1.2 1.2  1.3.1 1.3.2 Procedure Immobili (costruzioni, acquisti, ristrutturazioni)
	In base all'art. 12, l'obbligo in capo al soggetto attuatore di presentare per i progetti di ristrutturazione e riqualificazione di immobili esistenti (pubblici o privati) la relativa documentazione tecnica (descrizione della proposta di intervento architettonico/strutturale/impiantistico, scheda di analisi ambientale (DNSH), foto aeree dell'area e mappa catastale georeferenziata, planimetria generale, verifica di vulnerabilità sismica, computo metrico estimativo, ecc.) è da espletare all'atto della comunicazione di avvio attività.	
96	<b>In riferimento al sub-investimento 1.1.2 è possibile realizzare nell'ambito di un edificio in cui risiede una struttura residenziale pubblica un intervento di riqualificazione e ristrutturazione di un piano della stessa, con trasformazione in gruppi appartamenti autonomi per anziani?</b>	1.1.2 Interventi finanziabili  Immobili (costruzioni, acquisti, ristrutturazioni)
	La linea di attività a favore dell'autonomia delle persone anziane non autosufficienti (1.1.2) prevede anche la realizzazione di investimenti infrastrutturali per la riconversione e riqualificazione di strutture residenziali pubbliche in gruppi di appartamenti autonomi dotati delle attrezzature necessarie attualmente presenti nel contesto istituzionalizzato. L'investimento può riguardare anche immobili nella disponibilità pubblica o di enti quali Ipab o ex Ipab. Inoltre, è prevista la possibilità di realizzare "interventi destinati all'adattamento e dotazione strumentale tecnologica degli spazi abitativi per garantire l'autonomia e l'assistenza integrata in rete da parte dei servizi socio assistenziali e sociosanitari territoriali, alla persona anziana non autosufficiente, presso gruppi di appartamenti (non integrati in una struttura residenziale unica) di proprietà pubblica o privata".	
97	<b>In caso di associazione di più ATS, gli interventi di ristrutturazione edilizia devono essere obbligatoriamente previsti in tutti gli Ambiti associati con riferimento ad immobili ubicati in alcuni o tutti i comuni, appartenenti a tutti gli Ambiti associati oppure solo ad alcuni?</b>	1.1.2 1.2  1.3.1 1.3.2 Modalità organizzative (Soggetto attuatore e soggetto realizzatore) Immobili (costruzioni, acquisti, ristrutturazioni)
	Gli Ambiti possono definire gli immobili interessati di comune accordo. I servizi dovranno essere a disposizione della cittadinanza di entrambi gli ATS.	
98	<b>Le ristrutturazioni sono ammesse per immobili di proprietà pubblica?</b>	1.1.2 1.2  1.3.1 1.3.2 Spese ammissibili  Immobili (costruzioni, acquisti, ristrutturazioni)
	Ai sensi dell'art. 6 gli interventi finanziabili per le linee 1.1.2, 1.2 e 1.3 fanno riferimento alla ristrutturazione di edifici pubblici e privati, restando escluse le "costruzioni". Nel caso in cui l'immobile oggetto di intervento sia di proprietà pubblica non è necessario il vincolo di destinazione. Nel caso in cui l'immobile oggetto di intervento sia di proprietà privata deve essere previsto un vincolo di destinazione d'uso pluriennale almeno ventennale, fatta eccezione per le case di proprietà del soggetto destinatario del sub-investimento 1.1.2	
99	<b>Nel caso in cui l'immobile oggetto di intervento sia di proprietà privata è previsto un vincolo di destinazione d'uso pluriennale?</b>	1.1.2 1.2  1.3.1 1.3.2 Immobili (costruzioni, acquisti, ristrutturazioni)
	Si, è previsto un vincolo di destinazione d'uso pluriennale almeno ventennale, fatta eccezione per le case di proprietà del soggetto destinatario del sub-investimento 1.1.2	
100	<b>In riferimento al sub-investimento 1.1.2 possono rientrare nel finanziamento dell'Azione A - Progetti diffusi (appartamenti singoli non integrati in una struttura residenziale) – A1 Riqualificazione degli spazi abitativi - anche appartamenti di proprietà del Comune, in regime di ERP e precedentemente assegnati con scorrimento di graduatoria ad anziani ultrasessantacinquenni, attualmente in condizioni di parziale o totale non autosufficienza?</b>	1.1.2 Interventi finanziabili Spese ammissibili Immobili (costruzioni, acquisti, ristrutturazioni)
	Si, l'intervento è ammissibile.	
101	<b>In un'unica azione progettuale è possibile prevedere la ristrutturazione di più beni?</b>	1.1.2 1.2  1.3.1 1.3.2 Interventi finanziabili Spese ammissibili Immobili (costruzioni, acquisti, ristrutturazioni)
	Si, nei limiti dei massimali di risorse assegnate.	
102	<b>Quali sono i requisiti assistenziali e strutturali minimi relativi agli appartamenti per gli anziani non autosufficienti?</b>	1.1.2 Immobili (costruzioni, acquisti, ristrutturazioni)
	Si rimanda a quanto previsto nelle "Linee di indirizzo per i progetti di vita indipendente" adottate con il DPCM 21 novembre 2019, dalla Legge di Bilancio 2022 (Legge 234 del 30 dicembre 2021, articolo 1, commi da 162 a 168), all'art. 3 comma 1 del Decreto del Ministro per la solidarietà sociale 308 del 21 maggio 2001, dalla normativa regionale ai sensi dell'art. 8 comma 3 lettere e), f) e g) della Legge 328 dell'8 novembre 2000.	
103	<b>Relativamente al sub-investimento 1.1.2 è possibile prevedere la realizzazione di uno spazio per l'erogazione di servizi di assistenza semiresidenziale, di supporto all'attività della rete domiciliare, indirizzato al target di riferimento, per attività volte all'integrazione sociale nella comunità di persone anziane non autosufficienti?</b>	1.1.2 Interventi finanziabili Spese ammissibili
	Tale attività non rientra tra le azioni previste all'art.6 dell'Avviso, "Interventi finanziabili", comma 6, per il sub-investimento 1.1.2, le relative spese non sono ammissibili.	
104	<b>In relazione alla linea 1.1.2, considerato il target indicato di beneficiari "Persone anziane non autosufficienti", cosa si intende per "non autosufficienza" in modo specifico?</b>	1.1.2 Target da raggiungere (beneficiari, progetti)
	L'Avviso 1/2022 non adotta una definizione specifica di "non autosufficienza". In merito, si faccia riferimento alle Linee di indirizzo per i progetti di vita indipendente del 21 novembre 2019 adottate con il DPCM 21 novembre 2019, alla Legge di bilancio 2022 - L. 234 del 30 dicembre 2021 (art. 1 commi da 162 a 168), al Piano per la Non Autosufficienza 2019-2021 (DPCM 21 novembre 2019).	

105	<p><b>Nell'eventualità in cui a conclusione del progetto triennale del PNRR l'attività svolta all'interno dell'immobile privato con vincolo di destinazione d'uso pluriennale non riesca a proseguire nel tempo, il proprietario dell'immobile può recedere dal contratto e svincolarsi dalla destinazione d'uso pluriennale?</b></p> <p>Non è consentito.</p>	1.1.2 1.2  1.3.1 1.3.2 Immobili (costruzioni, acquisti, ristrutturazioni)
106	<p><b>È possibile prevedere l'attivazione del servizio di telesoccorso/teleassistenza a valere sulla linea 1.1.3 anche per i soggetti già beneficiari della 1.1.2?</b></p> <p>Potrà essere previsto un collegamento con iniziative progettuali sviluppate sull'intervento 1.1.2 al fine di aumentare la disponibilità di servizi e strutture per l'assistenza domiciliare, sia rispetto alle dimissioni protette per utenza che può fare riferimento a un domicilio, sia rispetto alle dimissioni protette per persone che non dispongono di una abitazione. È possibile quindi che beneficiari di interventi attivati a valere sulla linea 1.1.2 siano beneficiari di interventi sviluppati sull'investimento 1.1.3, nell'eventualità subiscano nel corso del progetto un ricovero ospedaliero in seguito al quale sperimentino un percorso di dimissione protetta. Occorre prestare attenzione in questi casi al principio di evitare il doppio finanziamento (Art. 9 "Spese Ammissibili" dell'Avviso 1/2022, comma 5).</p>	1.1.2 1.1.3 Interventi finanziabili Spese ammissibili
107	<p><b>È possibile prevedere un collegamento tra la linea di sub-investimento 1.1.3 e le linee di sub-investimento 1.1.2 e 1.3.1?</b></p> <p>Con riferimento alla linea di sub-investimento 1.1.3, dal momento che il target dei beneficiari comprende anche persone senza dimora che a seguito di episodi acuti necessitano di un periodo di convalescenza, è possibile finanziare le prestazioni previste dalla suddetta linea di attività a favore delle persone senza dimora che si trovano presso le strutture di accoglienza residenziale o soluzioni abitative protette. Inoltre può essere previsto un collegamento con iniziative progettuali sviluppate sull'intervento 1.1.2 e sull'intervento 1.3.1 al fine di aumentare la disponibilità di servizi e strutture per l'assistenza domiciliare, sia rispetto alle dimissioni protette per utenza che può fare riferimento a un domicilio, sia rispetto alle dimissioni protette per persone che non dispongono di una abitazione. Il costo dell'investimento e i costi legati ai servizi di contrasto alla povertà per le persone senza dimora possono essere coperti sulla linea 1.3.1; il costo del servizio sociale connesso alle dimissioni protette può essere coperto dalla linea di investimento 1.1.3.</p>	1.1.2 1.1.3 1.3.1 Interventi finanziabili Spese ammissibili Costi di investimento e costi di gestione
108	<p><b>Nelle spese di ristrutturazione degli immobili possono essere incluse le spese di gestione degli stessi?</b></p> <p>Ai sensi dell'articolo 8 dell'avviso le spese di gestione dovrebbero rientrare in una linea di investimento dedicata.</p>	1.2  1.3.1 1.3.2 Costi di investimento e costi di gestione Immobili (costruzioni, acquisti, ristrutturazioni)
109	<p><b>È possibile declinare il progetto in due fasi realizzative (una "provvisoria" e una "definitiva"), in cui nella prima si individuino collocazioni temporanee per dare avvio al servizio in attesa del termine della ristrutturazione degli edifici "finali" oggetto di finanziamento?</b></p> <p>Va evidenziato preliminarmente che la gestione del servizio alla quale si fa riferimento riguarda tutta la durata dell'intervento e non solo la parte finale successiva al completamento delle strutture riqualificate o attrezzate. Infatti nella costruzione del progetto individualizzato la componente abitazione rappresenta solo una delle attività da realizzare, mentre risultano altrettanto centrali tutte le fasi di assessment da parte dell'equipe multidisciplinare, la valutazione multidimensionale, la costruzione della Progettazione individualizzata, l'Attivazione dei sostegni, il Reperimento degli alloggi, lo sviluppo delle competenze digitali per le persone con disabilità coinvolte nel progetto e lavoro a distanza, le Azioni di collegamento con enti e agenzie del territorio per tirocini formativi. Per questo si ritiene che le attività di gestione del progetto procedano in contemporanea e in modo integrato rispetto a quelle infrastrutturali senza necessità di fase provvisoria e una definitiva.</p>	1.2  Procedure
110	<p><b>Quando si incorre nella fattispecie del doppio finanziamento e qual è la differenza tra doppio finanziamento e cumulo delle misure agevolative?</b></p> <p>In base all'art. 9 "Spese ammissibili", "è possibile stabilire una sinergia tra diverse forme di sostegno pubblico di un intervento, che vengono in tal modo "cumulate" a copertura di diverse quote parti di un progetto/investimento a patto che ciò non figuri la fattispecie di un doppio finanziamento.</p> <p>Si ritiene opportuno chiarire la differenza tra doppio finanziamento e cumulo delle misure agevolative. Le due nozioni si riferiscono a due principi distinti e non sovrapponibili. In particolare, il divieto di doppio finanziamento, previsto espressamente dalla normativa europea, prescrive che il medesimo costo di un intervento non possa essere rimborsato due volte a valere su fonti di finanziamento pubbliche anche di diversa natura. Si tratta di un principio generale di gestione finanziaria applicabile al bilancio dell'Unione europea, ma valido quale regola generale anche per l'ordinamento interno. Il concetto di cumulo, viceversa, si riferisce alla possibilità di stabilire una sinergia tra diverse forme di sostegno pubblico di un intervento, che vengono in tal modo "cumulate" a copertura di diverse quote parti di un progetto/investimento. Tale fattispecie è prevista e consentita nell'ambito dei PNRR dall'art. 9 del Reg. (UE) 2021/241. È pertanto prevista la possibilità di cumulare all'interno di un unico progetto fonti finanziarie differenti "...a condizione che tale sostegno non copra lo stesso costo" (divieto di doppio finanziamento). A titolo esemplificativo, se una misura del PNRR finanzia il 40% del valore di un bene/progetto, la quota rimanente del 60% può essere finanziata attraverso altre fonti, purché si rispettino le disposizioni di cumulo di volta in volta applicabili e, complessivamente, non si superi il 100% del relativo costo. In quest'ultimo caso, parte dei costi sarebbero infatti finanziati due volte e tale fattispecie sarebbe riconducibile all'interno del cosiddetto "doppio finanziamento", di cui è fatto sempre divieto. La distinzione tra i due principi risulta altresì evidente nelle disposizioni del Regolamento (UE) 2021/241, che, al Considerando 62, recita: "le azioni intraprese a norma del presente regolamento dovrebbero essere coerenti e complementari ai programmi dell'Unione in corso, evitando però di finanziare due volte la stessa spesa nell'ambito del dispositivo e di altri programmi dell'Unione". All'art. 9, lo stesso Regolamento ribadisce: "I progetti di riforma e di investimento possono essere sostenuti da altri programmi e strumenti dell'Unione, a condizione che tale sostegno non copra lo stesso costo". È lasciata aperta, per costi diversi all'interno di un medesimo progetto o diverse quote parti del costo di uno stesso bene, la possibilità di cumulare il sostegno di diverse fonti finanziarie.</p>	1.1.1 1.1.2 1.1.3   1.1.4 1.2  1.3.1 1.3.2 Spese ammissibili
111	<p><b>Il piano finanziario va compilato su base annuale?</b></p> <p>Il piano finanziario va compilato rispetto al totale dell'investimento e non su base annuale.</p>	1.1.1 1.1.2 1.1.3   1.1.4 1.2  1.3.1 1.3.2 Procedure

112	<b>Come si regolano i rapporti tra il soggetto attuatore ed il soggetto realizzatore (es. fornitore beni e servizi/esecutore lavori)?</b>	1.1.1 1.1.2 1.1.3  1.1.4 1.2  1.3.1 1.3.2 Modalità organizzative (Soggetto attuatore e soggetto realizzatore)
	<p>Il soggetto attuatore nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale applicabile può coinvolgere nella realizzazione del progetto il Soggetto realizzatore (es. fornitore beni e servizi/esecutore lavori). In base all'art. 5 comma 3 dell'Avviso: "Il Soggetto attuatore è responsabile unico nei confronti dell'Amministrazione Centrale per l'attuazione del progetto". In particolare deve garantire adeguata capacità amministrativa e tecnica per tutta la durata dell'intervento." In base all'art. 5 comma 4: "Le risorse saranno assegnate al Soggetto attuatore, al quale resta in capo la responsabilità dell'utilizzo e della rendicontazione delle risorse "Il soggetto attuatore delle misure del PNRR è responsabile del rispetto di tutte le disposizioni previste dalla normativa comunitaria e nazionale, con particolare riferimento a quanto previsto dal Reg. (UE) 2021/241 e dal decreto legge n. 77 del 31/05/2021, come modificato dalla legge 29 luglio 2021, n. 108; tra i suoi obblighi c'è l'adozione di misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell'art.22 del Regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interesse. Si impegna altresì a dare piena attuazione al progetto così; a garantire la correttezza, l'affidabilità e la congruenza dei dati di monitoraggio finanziario, fisico e procedurale, e di quelli che comprovano il conseguimento degli obiettivi dell'intervento quantificati in base agli stessi indicatori adottati per milestone e target della misura e assicurarne l'inserimento nel sistema informativo e gestionale.</p> <p>Secondo il comma 13 dell'art. 5 i rapporti tra Ambito territoriale sociale, singoli Comuni, Enti del Terzo Settore, altri Enti Pubblici, altri soggetti privati, necessari all'attuazione dei progetti a valere sul presente Avviso, sono da regolarsi ricorrendo agli strumenti previsti dalla normativa vigente.</p>	
113	<b>Se nella normativa regionale non è disciplinata la tipologia di alloggi per anziani non autosufficienti prevista dalla linea di sub-investimento 1.1.2 e manca quindi una definizione regionale dei requisiti strutturali, organizzativi e di personale, a quale eventuale altra normativa occorre fare riferimento per la disciplina dei suddetti aspetti?</b>	1.1.2 Interventi finanziabili  Modalità organizzative (Soggetto attuatore e soggetto realizzatore) Procedure Immobili (costruzioni, acquisti, ristrutturazioni)
	<p>La normativa di riferimento per le RSA può essere di supporto alle normative regionali che regolamentano il settore delle residenze residenziali e semiresidenziali per le prestazioni per anziani. Altri riferimenti, anche di natura normativa, possono essere riscontrati nelle pubblicazioni del Ministero della salute ( dPCM 12 gennaio 201 ; Studio della Commissione Nazionale per la definizione e l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza( Prestazioni Residenziali e Semiresidenziali <a href="https://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_646_allegato.pdf">https://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_646_allegato.pdf</a>)</p>	
114	<b>Qualora la ristrutturazione dell'immobile debba prevedere anche parti non adibite al progetto, ma essenziali perchè il complesso della ristrutturazione abbia luogo possono essere ricomprese nelle spese? (Es. tetto pertinente per 2/3 e non per 1/3)?</b>	1.3.1 1.3.2 Immobili (costruzioni, acquisti, ristrutturazioni)
	<p>Sono ammissibili spese per ristrutturazioni di immobili esistenti (art. 9, comma b) , e spese necessarie alla realizzazione del progetto (art. 9, comma g)</p>	
115	<b>Nell'attività di 'sviluppo del servizio ristorazione e distribuzione pasti' possono essere rendicontate le spese per acquisto di derrate alimentari?</b>	1.3.2 Spese ammissibili
	<p>Sono ammissibili per stazioni di posta le spese relative al servizio ristorazione e distribuzione alimenti</p>	
116	<b>Le spese riguardanti gli studi delle progettazioni preliminari definitivi ed esecutivi sono ricompresi?</b>	1.1.2 1.2  1.3.1 1.3.2 Spese ammissibili
	<p>Gli importi possono coprire le spese connesse ad attività di preparazione, monitoraggio, controllo, audit, valutazione</p>	
117	<b>è possibile utilizzare i fondi anche per l'acquisto di un'auto per il trasporto di beni e persone?</b>	1.3.1 1.3.2 Interventi finanziabili Spese ammissibili
	<p>No, non è possibile</p>	
118	<b>E' possibile avere una lista delle spese ammissibili in quota investimenti?</b>	1.1.2 1.2  1.3.1 1.3.2 Spese ammissibili Costi di investimento e costi di gestione
	<p>Bisogna fare riferimento alle norme comunitarie e nazionali in materia</p>	
119	<b>Le aree esterne agli alloggi destinati alle attività dell'housing temporaneo (giardini, spazi aperti condominiali) nelle quali si vogliono inserire arredi/qualificare l'area possono essere contemplate nella quota investimenti?</b>	1.3.1 Interventi finanziabili Spese ammissibili Immobili (costruzioni, acquisti, ristrutturazioni)
	<p>Si possono considerare negli investimenti dell'HF anche quelli di spazi all'aperto purchè rientrino nella proprietà destinata al progetto di HF</p>	
120	<b>L'appalto delle pulizie delle strutture deputate ad housing first può rientrare come costo di investimento?</b>	1.3.1 Costi di investimento e costi di gestione
	<p>Le spese per servizi e forniture sono ammissibili quali spese di gestione</p>	
121	<b>I costi per la verifica di vulnerabilità sismica (che deve essere presentata con la comunicazione di avvio attività) sono rendicontabili?</b>	1.1.2 Spese ammissibili Procedure
	<p>I costi sono ammissibili in quanto, tra gli obblighi del soggetto attuatore, rientra la presentazione di relativa documentazione tecnica all'atto della comunicazione di avvio attività.</p> <p>Gli immobili sono soggetti alla classificazione sismica in base al DM n24 del 9/1/2020 modifiche al decreto n.58 del 28 febbraio 2017 Art.1 Linee guida per la classificazione Art. 3 (Modalità di attestazione). : L'efficacia degli interventi finalizzati alla riduzione del rischio sismico è asseverata dai professionisti incaricati della progettazione strutturale, direzione dei lavori delle strutture e collaudo statico secondo le rispettive competenze professionali, e iscritti ai relativi Ordini o Collegi professionali di appartenenza. L'obbligo di verifica sismica vige per gli immobili di valenza strategica o di rilevanza importante per le conseguenze derivanti da un eventuale sisma (Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003). Le procedure di vigilanza e per l'autorizzazione sismica sono regolamentate, in base al DPR 380 del 6 Giugno 2001, dai regolamenti Regionali). La "Certificazione Sismica" è obbligatoria nel caso di costruzioni nuove, ristrutturazioni, cambi di destinazioni d'uso.</p>	
122	<b>Sono ammissibili le spese di cui all'art. 113 Incentivi per funzioni tecniche del D.Lgs. 50/2016?</b>	1.1.2 1.2  Spese ammissibili
	<p>Le spese di personale imputabile al PNRR sono esclusivamente per personale neo-assunto o incarichi ad esperti esterni dedicati alla realizzazione di progetti PNRR</p>	

ID FAQ	FAQ	Linee di investimento   Argomenti
123	<p><b>L'ammissibilità della spesa decorre dalla sottoscrizione della convenzione?</b></p> <p>Le spese ammissibili decorrono successivamente alla stipula della convenzione. L'ammissibilità della spesa in ogni caso può essere per misure avviate a decorrere dal 1 Febbraio 2020, non antecedente</p>	1.1.1 1.1.2 1.1.3  1.1.4 1.2  1.3.1 1.3.2 Procedure
124	<p><b>E' possibile finanziare progetti indipendenti dall'investimento?</b></p> <p>I progetti finanziabili devono essere coerenti con l'investimento e con il PNRR</p>	1.1.2 1.2  1.3.1 1.3.2 Interventi finanziabili Spese ammissibili
125	<p><b>E' possibile rendicontare costi anche per beneficiari già presenti negli immobili dedicati all'Housing First? O devono essere tutti "nuovi" destinatari?</b></p> <p>I beneficiari dell'HF possono essere anche beneficiari dei servizi forniti dalle Stazioni di Posta</p>	1.3.1 1.3.2 Interventi finanziabili Spese ammissibili
126	<p><b>è possibile presentare un progetto per la realizzazione di investimenti infrastrutturali da destinare all'Housing First (ristrutturazione immobile), mentre, parallelamente, si attuano le attività di gestione a favore del target indicato in fase di candidatura attivando i progetti di Housing First in altre strutture (alloggi sociali) dell'ATS?</b></p> <p>E' possibile avviare parallelamente più progetti, nel rispetto delle normative nazionali e regionali vigenti. Si possono sviluppare, attività di Housing First anche con il supporto del terzo settore, di agenzie sociali per l'affitto (Social Rental Agency) per la mediazione degli affitti privati</p>	1.3.1 1.3.2 Interventi finanziabili Spese ammissibili
127	<p><b>Considerato che il progetto prevede una prima fase di ristrutturazione degli immobili (di durata indicativa di 15 mesi) è possibile intanto valorizzare il finanziamento per la quota gestione per altri housing first già operativi?</b></p> <p>Si possono sviluppare attività di Housing First anche con il supporto del terzo settore, di agenzie sociali per l'affitto (Social Rental Agency) per la mediazione degli affitti privati</p>	1.3.1 Interventi finanziabili Spese ammissibili
128	<p><b>L'attivazione di servizi di mobilità da parte del Terzo settore rientra tra le voci di costo di gestione ammissibili?</b></p> <p>Le azioni HF e SP non prevedono tra le spese ammissibili servizi di mobilità. Queste azioni possono essere integrate con altri servizi (istruzione, sanitari ecc) diversamente erogati di supporto/complementari</p>	1.3.1 1.3.2 Interventi finanziabili Spese ammissibili
129	<p><b>Gli arredi per gli alloggi destinati all'housing led/housing first e per la struttura di accoglienza post – acuzie, rientrano nella voce di costo "Appalti servizi e forniture" o nella voce "Ristrutturazione/Riqualificazione immobili esistenti"?</b></p> <p>I beni durevoli rientrano nelle voci di costo ammortizzabili, se attinenti nella ristrutturazione/riqualificazione immobili, non nei costi di forniture di servizi</p>	1.3.1 1.3.2 Interventi finanziabili Spese ammissibili
130	<p><b>Come regolare il rapporto tra ATS e Comune proprietario degli immobili?</b></p> <p>L'investimento deve riguardare immobili nella disponibilità pubblica o di enti quali Ipab o ex Ipab che li destinano statutariamente o con adeguato vincolo di destinazione d'uso a tale tipologia di progettualità, nelle modalità previste dalla normativa nazionale e regionale inerente</p>	1.1.3 1.2  1.3.1 1.3.2 Modalità organizzative (Soggetto attuatore e soggetto realizzatore)
131	<p><b>Nel caso in cui si scelgano immobili privati tramite manifestazione di interesse come può essere quantificato il valore dell'immobile? e quali voci di costo possono essere effettivamente quantificate (affitto, utenze, etc.)?</b></p> <p>Per il valore dell'immobile si fa riferimento alle normative e leggi vigenti rispetto alle quali in PNRR non apporta integrazioni. Le voci di costo se pertinenti, distinguendo tra investimenti e gestione, devono essere coerenti con le normative del PNRR che prevede siano necessarie e funzionali al raggiungimento dei target oltre che di quelle già vigenti</p>	1.1.2 1.2  1.3.1 1.3.2 Immobili (costruzioni, acquisti, ristrutturazioni)
132	<p><b>In caso di affitto, il vincolo ventennale si configura?</b></p> <p>Il vincolo ventennale della destinazione d'uso è previsto per immobili che, a diverso titolo, siano nella disponibilità della Pubblica Amministrazione</p>	1.1.2 1.2  1.3.1 1.3.2 Immobili (costruzioni, acquisti, ristrutturazioni)
133	<p><b>A quale tipo di indicatore si deve fare riferimento nell'indicare il numero dei potenziali beneficiari nel territorio?</b></p> <p>L'indicatore quantitativo di riferimento è A) La "presa in carico" di beneficiari quali soggetti in condizione di grave privazione materiale che ricevono un alloggio temporaneo attraverso le attività di Housing First e Stazioni di Posta per almeno sei mesi(Target almeno 25000 entro il primo trimestre 2026); B) La "presa in cura" di soggetti in temporanea difficoltà abitativa (target almeno 4000 entro il primo trimestre 2026)</p>	1.3.1 1.3.2 Target da raggiungere (beneficiari, progetti)
134	<p><b>I beneficiari da coinvolgere, in relazione al target, devono essere soltanto persone non ancora in carico ai servizi del territorio (SSC) o possono essere anche persone già prese in carico ma che, grazie al nuovo progetto a valere sul PNRR, godrebbero di un'implementazione e/o di un rafforzamento degli interventi a loro dedicati mediante l'attivazione di Housing First?</b></p> <p>I beneficiari possono essere persone già in carico ai servizi sociali del territorio che riceveranno servizi aggiuntivi di HF e/o SdP</p>	1.3.1 1.3.2 Target da raggiungere (beneficiari, progetti)
135	<p><b>Quali sono i tempi per l'utilizzo della quota gestione in relazione alla ristrutturazione? Può essere utilizzata la quota gestione durante il periodo di ristrutturazione al fine di preparare la gestione operativa degli immobili?</b></p> <p>I vincoli temporali per la realizzazione delle fasi di investimento e gestione devono essere coerenti con le scadenze ed il raggiungimento dei target previsti dal PNRR, che prevede una durata massima triennale e completamento entro il 30/3/2026</p>	1.1.2 1.2  1.3.1 1.3.2 Procedure
136	<p><b>Quali sono i termini per la conclusione del progetto?</b></p> <p>Le attività devono essere completate entro il T1-2026 ed entro il T2-2026 deve essere predisposta la documentazione di rendicontazione.</p>	1.1.1 1.1.2 1.1.3  1.1.4 1.2  1.3.1 1.3.2 Procedure

137	<b>Per avvio delle attività si intende l'avvio delle attività complessive di progetto o l'inizio dei lavori di ristrutturazione degli immobili in oggetto di intervento?</b>	1.1.2 1.2  1.3.1 1.3.2 Procedure Immobili (costruzioni, acquisti, ristrutturazioni)
	Per avvio delle attività si intende l'avvio delle attività di qualsiasi natura, non solo di ristrutturazione dell'immobile, inerente il progetto	
138	<b>Lo studio di vulnerabilità dell'immobile è richiesto anche nell'ipotesi in cui la struttura risulta essere stata realizzata in conformità alla normativa antisismica vigente all'epoca della costruzione? In altri termini, la verifica di vulnerabilità sismica è richiesta anche se l'immobile non sarebbe soggetto alla verifica di vulnerabilità sismica ai sensi dell'O.P.C.M. del 20 marzo 2003, n. 3274? La verifica della vulnerabilità sismica è da intendersi soggetta anche a successivo deposito al competente Ufficio del Genio Civile?</b>	1.1.2 1.2  1.3.1 1.3.2 Immobili (costruzioni, acquisti, ristrutturazioni)
	Nel caso di opere progettate secondo le norme vigenti successivamente al 1984 e relative, rispettivamente, alla prima categoria per quelle situate in zona 1, alla seconda categoria per quelle in zona 2 ed alla terza categoria per quelle in zona 3, non è prescritta l'esecuzione di una nuova verifica di adeguatezza alla norma.	
139	<b>Relativamente alla linea di sub-investimento 1.1.1 è possibile, nel caso in cui il progetto sia realizzato da più ATS associati, individuare un referente territoriale per ciascun ATS?</b>	1.1.1 Modalità organizzative (Soggetto attuatore e soggetto realizzatore)
	Nel caso di ATS associati il Referente da indicare della Scheda Progetto è il referente dell'ATS proponente. All'avvio delle attività (post convenzionamento) sarà possibile affiancare il referente indicato con altro/i referente/i ma nella scheda progetto dovrà essere indicato il nominativo per l'ATS proponente. Anche nel caso di ATS unico o di un Comune, dopo il convenzionamento sarà possibile eventualmente indicare all'assistenza tecnica di UniPD il nominativo di un altro referente. In considerazione della funzione di governance svolta, il referente territoriale è fortemente consigliato che sia interno all'ente.	
140	<b>Relativamente al sub-investimento 1.1.1, qualora non si fosse mai aderito alle precedenti edizioni del programma P.I.P.P.I. come è possibile orientare la scelta del modulo da realizzare nell'ambito della progettualità PNRR?</b>	1.1.1 Procedure
	Per essere facilitati nella scelta del modulo da cui avviare il percorso, è disponibile un semplice questionario che favorisce il processo di autovalutazione dell'ATS. Il questionario è disponibile sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali alla pagina dedicata all'Avviso 1/2022 (Bandi di gara e contratti (lavoro.gov.it)).	
141	<b>Qual è il numero delle famiglie target (FFTT) previsto nell'ambito del programma P.I.P.P.I?</b>	1.1.1 Target da raggiungere (beneficiari, progetti)
	Il numero di famiglie target (FFTT) è di almeno 10 e dipende dal Modulo indicato. Modulo START e BASE: 10 famiglie Modulo AVANZATO: 20 famiglie Modulo AUTONOMIA: 15 famiglie. Nel complesso delle 3 implementazioni il numero può variare da minimo 30 a massimo 60 famiglie. È possibile consultare la documentazione sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali alla pagina dedicata all'Avviso 1/2022 (Bandi di gara e contratti (lavoro.gov.it Allegato 5)).	
142	<b>È possibile prevedere una progettualità che allarghi il target alla fascia 0-17, in coerenza anche con le fasce indicate nel Piano Nazionale Servizi Sociali 2021-2023?</b>	1.1.1 Target da raggiungere (beneficiari, progetti) Interventi finanziabili
	I criteri di inclusione delle famiglie sono indicati nel piano di lavoro alle pagine 17 e 18. È fortemente consigliato includere minori nella fascia di età superiore entro il limite del 20%. Tale limite non va considerato se si tratta di fratelli di altri minori 0-11 già accompagnati nel programma.	
143	<b>Quali saranno le modalità di erogazione della formazione nell'ambito del P.I.P.P.I? Quanti operatori potranno effettuare la formazione?</b>	1.1.1 Procedure
	A seguito del convenzionamento verranno fornite indicazioni per accedere alla piattaforma per la formazione. Il numero degli operatori coinvolti nella formazione e la struttura della formazione per ogni figura (ad es. coach, referenti territoriali, etc.) sono indicati nel piano di lavoro P.I.P.P.I. come i costi. L'Università di Padova in qualità di assistenza tecnica garantirà l'organizzazione delle formazioni, il nolo delle aule ed i convenzionamenti con strutture ricettive vicine ai luoghi della formazione al fine di ridurre i costi. A carico dell'ente rimangono i costi di missione relativi a viaggio, vitto e alloggio dei partecipanti. Per quel che riguarda la formazione di base dei coach le giornate previste di formazione in presenza sono due. Per quel che riguarda la formazione continua (tutoraggi) sono previste circa 4/5 giornate singole per ciascuna delle 3 implementazioni. Per quel che riguarda la formazione iniziale degli operatori si svolgerà online a cura dell'assistenza dell'UniPD e nel territorio a cura dei coach/referenti territoriali.	
144	<b>Relativamente al piano di lavoro P.I.P.P.I., i coach impegnati per più implementazioni devono ripetere la formazione?</b>	1.1.1 Procedure
	No, non devono ripetere la formazione.	
145	<b>Quali sono i dispositivi previsti nell'ambito del P.I.P.P.I? Rientra anche l'intervento psicologico/neuropsichiatrico/psichiatrico come previsto dalle Linee di indirizzo nazionali sull'intervento con bambini e famiglie in situazioni di vulnerabilità?</b>	1.1.1 Interventi finanziabili
	I dispositivi previsti sono 4: educativa domiciliare; gruppi bambini e genitori; partenariato nido/scuola/servizi; vicinanza solidale. Si prevede poi l'attivazione di un'équipe multidisciplinare, in cui siano presenti i professionisti necessari rispetto ai bisogni di ogni famiglia. In questa équipe può quindi rendersi necessaria la presenza di un professionista della salute mentale.	
146	<b>Relativamente al piano di lavoro P.I.P.P.I., come è possibile operare nel caso in cui non sia già costituita una équipe multidisciplinare?</b>	1.1.1 Interventi finanziabili Modalità organizzative (Soggetto attuatore e soggetto realizzatore) Procedure
	Il piano di lavoro P.I.P.P.I. prevede una fase di pre-implementazione per organizzare l'équipe in una logica multiprofessionale e multidimensionale, anche attraverso un processo di costruzione di intese/accordi interistituzionali.	

147	<b>Relativamente al piano di lavoro P.I.P.P.I., possono essere individuati 2 coach diversi per ognuna delle 3 implementazioni previste per il modulo base?</b>	1.1.1   Interventi finanziabili   Modalità organizzative (Soggetto attuatore e soggetto realizzatore)
	È possibile ma non è consigliabile individuare nuovi coach ad ogni implementazione. All'inizio di ogni implementazione viene garantita la formazione ai coach degli Ambiti che entrano in quel momento. Nel caso di turn over dei coach sarà possibile indicarne altri in sostituzione, garantendo la parte di formazione online.	
148	<b>In caso di presentazione del progetto con ambiti associati è possibile che un ambito attivi il modulo base e l'altro ambito il modulo start?</b>	1.1.1   Interventi finanziabili   Modalità organizzative (Soggetto attuatore e soggetto realizzatore)
	Nel caso di ATS associati che sulla base del questionario di autovalutazione vengono indirizzati verso Moduli diversi, sarà possibile differenziare e attribuire a ciascuna delle 3 implementazioni un diverso Modulo di accesso. In questo caso sarà fondamentale descrivere la situazione nella Scheda Progetto.	
149	<b>Relativamente al piano di lavoro P.I.P.P.I., come va compilato il cronoprogramma di progetto?</b>	1.1.1   Procedure
	Sono messi a disposizione degli esempi di cronoprogramma per i moduli base, start, avanzato e autonomia nelle schede progetto pubblicate sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali alla pagina dedicata all'Avviso 1/2022 (Bandi di gara e contratti (lavoro.gov.it)).	
150	<b>Relativamente al piano di lavoro P.I.P.P.I., si può attivare una sola implementazione?</b>	1.1.1   Interventi finanziabili   Procedure
	Il piano di lavoro prevede tre implementazioni attivando, in base a quanto stabilito dal programma, i moduli previsti start, base, avanzato, autonomia. Ogni implementazione è suddivisa in tre fasi: pre-implementazione, implementazione, post-implementazione.	
151	<b>Relativamente al piano di lavoro P.I.P.P.I. per il sub-investimento 1.1.1, quali sono le modalità di compilazione del piano finanziario?</b>	1.1.1   Procedure
	Sono disponibili delle note alla compilazione del piano finanziario nelle schede progetto, con relativi piani finanziari e cronoprogrammi, pubblicate sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali alla pagina dedicata all'Avviso 1/2022 (Bandi di gara e contratti (lavoro.gov.it)).	
152	<b>Relativamente al sub-investimento 1.1.1, ai fini della presentazione delle schede progetto è disponibile la documentazione relativa al piano di lavoro P.I.P.P.I.?</b>	1.1.1   Procedure
	Il piano di lavoro P.I.P.P.I. è articolato in diversi moduli: start, base, avanzato, autonomia. Per essere facilitati nella scelta del modulo da cui avviare il percorso, è disponibile un semplice questionario che favorisce il processo di autovalutazione dell'ATS. I dispositivi previsti sono 4: educativa domiciliare; gruppi bambini e genitori; partenariato nido/scuola/servizi; vicinanza solidale. Il numero di famiglie target è differenziato in funzione del modulo attuato. Il piano di lavoro prevede tre implementazioni attivando, in base a quanto stabilito dal programma, i moduli previsti. Ogni implementazione è suddivisa in tre fasi: pre-implementazione, implementazione, post-implementazione. La documentazione relativa al Piano di lavoro P.I.P.P.I., compreso il questionario di autovalutazione, è pubblicata sul sito del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali alla pagina dedicata all'Avviso 1/2022 (Bandi di gara e contratti (lavoro.gov.it)).	
153	<b>Il Referente territoriale può essere anche Coach?</b>	1.1.1   Modalità organizzative (Soggetto attuatore e soggetto realizzatore)
	È possibile che referente territoriale e coach siano ruoli attribuiti alla medesima persona. Si sconsiglia la sovrapposizione dei due ruoli per il rischio di carichi di lavoro eccessivi.	
154	<b>I coach, l'educatore, l'assistente sociale e lo psicologo dell'équipe multidisciplinare possono essere personale del terzo settore?</b>	1.1.1   Modalità organizzative (Soggetto attuatore e soggetto realizzatore)
	Preferibilmente sono figure strutturate nell'ente per garantire la sostenibilità futura del programma. In caso di impossibilità possono essere inquadrate in un ente del terzo settore preferibilmente all'interno di un rapporto di collaborazione e coprogettazione pluriennale e non di semplice appalto di servizio.	
155	<b>Quando si conclude la fase di pre-implementazione per il modulo start?</b>	1.1.1   Procedure
	La fase di pre-implementazione si conclude formalmente con l'avvio del lavoro con le famiglie e cioè il 1 giugno 2023. Il territorio riprenderà nei mesi successivi una nuova seconda e una terza fase di pre-implementazione che consentirà l'ingresso di nuove famiglie.	
156	<b>Gli operatori dell'équipe multidisciplinare sono figure già in forza ai servizi dell'ente o figure di nuova assunzione?</b>	1.1.1   Modalità organizzative (Soggetto attuatore e soggetto realizzatore)
	Possono essere figure già in forza ai servizi dell'ente o di nuova assunzione o dipendenti degli enti del terzo settore che collaborano alla realizzazione del programma.	
157	<b>Quando si prevede l'inizio della formazione relativa al programma PIPPI?</b>	1.1.1   Procedure
	A conclusione del convenzionamento e con l'indicazione da parte del referente territoriale dei nominativi dei coach.	
158	<b>Quali sono le figure professionali da coinvolgere nella progettazione del modulo start?</b>	1.1.1   Modalità organizzative (Soggetto attuatore e soggetto realizzatore)
	Figure di coordinamento nell'area minori del territorio di riferimento provenienti da EELL, aziende sanitarie, scuole e terzo settore. Per un supporto specifico per la gestione organizzativa del LEPS, è possibile individuare una figura esperta che non deve agire in delega ma che supporti l'ente che resta sempre titolare della funzione di governance.	
159	<b>Per la linea di intervento 1.1.1 in assenza di figure professionali di ruolo dell'ente comunale qual è la modalità da seguire al fine di reperire tali figure?</b>	1.1.1   Procedure
	Le figure professionali necessarie possono essere reclutate attraverso un contratto a tempo determinato nel limite del 10% come indicato nella circolare 4 MEF. Data l'intensità dei dispositivi di supporto alle famiglie i professionisti componenti l'équipe possono essere reperiti all'interno di un rapporto di collaborazione e coprogettazione pluriennale con un ente del terzo settore.	

160	<b>In quale momento si potrà considerare avvenuto l'avvio del progetto?</b>	1.1.1   Procedure
	L'avvio del progetto avviene con le attività di pre-implementazione, prime tra tutte l'individuazione del referente territoriale e dei coach.	
161	<b>Se nel corso del progetto si dovesse verificare una modifica dell'ente capofila dell'ATS questo assume anche il ruolo di soggetto attuatore delle progettualità PNRR?</b>	1.1.1   1.1.2   1.1.3   1.1.4   1.2   1.3.1   1.3.2   Modalità organizzative (Soggetto attuatore e soggetto realizzatore)
	Il soggetto attuatore rimane lo stesso. Il Soggetto attuatore è responsabile unico nei confronti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per l'attuazione del progetto e deve garantire adeguata capacità amministrativa e tecnica per tutta la durata dell'intervento. Al Soggetto attuatore resta in capo la responsabilità dell'utilizzo e della rendicontazione delle risorse spese.	
162	<b>In relazione all'investimento 1.2 le attività di definizione e attivazione del progetto individualizzato (Azione A) possono essere realizzate con l'utilizzo di solo personale interno, che non sarà pertanto rendicontato sui fondi PNRR, utilizzando i fondi PNRR per la realizzazione delle Azioni B e C?</b>	1.2   Spese ammissibili   Costi di investimento e costi di gestione
	<p>Si, è possibile che le attività di definizione e attivazione del progetto individualizzato (Azione A) possano essere realizzate con l'utilizzo di solo personale interno, che non sarà pertanto rendicontato sui fondi PNRR, utilizzando i fondi PNRR per la realizzazione delle Azioni B e C fermo restando il divieto di doppio finanziamento E' possibile, ai sensi dell'Art.9 Spese ammissibili c.5 "stabilire una sinergia tra diverse forme di sostegno pubblico di un intervento, che vengono in tal modo "cumulate" a copertura di diverse quote parti di un progetto/investimento a patto che ciò non figuri la fattispecie di un doppio finanziamento. Resta fermo quanto previsto in merito al divieto del doppio finanziamento e più precisamente si precisa che ai sensi del decreto-legge n.77/2021, art. 9, c. 4 (legge 29 luglio 2021, n.108) le Amministrazioni centrali, le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali, sulla base delle specifiche competenze istituzionali, ovvero della diversa titolarità' degli interventi definita nel PR, attraverso le proprie strutture, o avvalendosi di soggetti attuatori esterni individuati nel PR assicurano la completa tracciabilità' delle operazioni e la tenuta di una apposita codificazione contabile per l'utilizzo delle risorse del PR secondo le indicazioni fornite dal Ministero dell'economia e delle finanze, conservano tutti gli atti e la relativa documentazione giustificativa su supporti informatici adeguati e li rendono disponibili per le attività' di controllo e di audit. Si sottolinea che ai sensi del dell'art. 9 del Regolamento (UE) 2021/241 è affermato il divieto di così detto 'doppio finanziamento' cioè non deve esserci una duplicazione del finanziamento degli stessi costi da parte del dispositivo e di altri programmi dell'Unione, nonché con risorse ordinarie da Bilancio statale. Ai sensi del decreto-legge n.77/2021, art. 9, c. 4 (legge 29 luglio 2021, n.108) le Amministrazioni centrali, le Regioni, le Province autonome di Trento e di Bolzano, gli enti locali, sulla base delle specifiche competenze istituzionali, ovvero della diversa titolarità' degli interventi definita nel PR, attraverso le proprie strutture, o avvalendosi di soggetti attuatori esterni individuati nel PR assicurano la completa tracciabilità' delle operazioni e la tenuta di una apposita codificazione contabile per l'utilizzo delle risorse del PR secondo le indicazioni fornite dal Ministero dell'economia e delle finanze, conservano tutti gli atti e la relativa documentazione giustificativa su supporti informatici adeguati e li rendono disponibili per le attività' di controllo e di audit.</p> <p>Si sottolinea che il PNRR è un programma di risultato, quindi deve essere garantito dall'ATS il raggiungimento di target e milestone come definiti nel cronoprogramma e come indicati nella domanda di ammissione a finanziamento.</p>	
163	<b>In riferimento all'investimento 1.2, in caso di indisponibilità di alloggi da parte dei Comuni dell'ATS, è possibile ricorrere ad un regolare contratto di affitto 4+4 prima casa, con contratto intestato al capofila dell'ATI (ETS) partner del progetto esito della co-progettazione (ai sensi del D.Lgs 117/2017)?</b>	1.2   Immobili (costruzioni, acquisti, ristrutturazioni)
	I contenuti delle linee di intervento identificate dall'avviso 1/2022 non escludono la locazione di abitazioni come fase transitoria nel processo di attivazione dei percorsi di autonomia delle persone con disabilità, tuttavia se si guarda all'obiettivo dell'investimento 1.2 che è quello di supportare le persone con disabilità nei loro percorsi di autonomia e più precisamente di "accelerare il processo di de-istituzionalizzazione fornendo servizi sociali e sanitari di comunità e domiciliari alle persone con disabilità, al fine di migliorarne l'autonomia e offrire loro opportunità di accesso nel mondo del lavoro, anche attraverso la tecnologia informatica" e alle attività indicate nella linea Abitazione si ritiene che la LOCAZIONE TRANSITORIA NON sia imputabile a fondi PNRR in quanto la progettualità, per la sua intrinseca natura e per il suo obiettivo, dovrebbe essere già strutturata con una logica temporale che consenta di strutturare percorsi autonomia per le persone con disabilità.	
164	<b>In caso di ricorso alla co-progettazione, in quale voce del piano finanziario si devono prevedere le quote che verranno trasferite agli enti del terzo settore (sia per le quote gestione servizi e forniture sia per le ristrutturazioni adeguamenti strutture di proprietà degli ETS) per il sostegno delle attività dagli stessi svolte secondo convenzione che verrà stipulata ai sensi del D.Lgs 117/2017?</b>	1.2   Costi di investimento e costi di gestione   Immobili (costruzioni, acquisti, ristrutturazioni)
	<p>I format del piano finanziario così come del cronoprogramma sono strutturati per linea di attività così come previste all' comma 6 Art.6 dell'avviso 1/2022.</p> <p>Si precisa che, nel rispetto del d.lgs. n. 118 del 2011 i finanziamenti del PNRR ricevuti da un ente attuatore dall'Amministrazione titolare del progetto sono classificati, attenendosi alla "regola del primo beneficiario", come trasferimenti da ministeri.</p> <p>L'Ambito Territoriale Sociale capofila quale soggetto attuatore, nel caso non realizzi direttamente l'opera ma si avvalga di un soggetto realizzatore, sarà comunque tenuto ad adempiere tutti gli obblighi previsti in capo al soggetto attuatore, compresi gli obblighi previsti per il monitoraggio e la rendicontazione, assicurandosi che il soggetto realizzatore si impegni a fornire tempestivamente tutte le informazioni e i dati procedurali e finanziari necessari al rispetto di tali obblighi.</p>	

165	<p><b>È possibile prevedere contributi alle associazioni O.D.V. e A.P.S. ai sensi della L. 241/90? Qualora venisse previsto all'interno della progettazione, in quale voce del piano finanziario dovrà essere indicata?</b></p>	1.2   Interventi finanziabili   Spese ammissibili
<p>Nell'avviso 1/2022 all'articolo 3 Definizioni viene precisato che "i soggetti proponenti/attuatori individuano, nel rispetto della normativa comunitaria e nazionale applicabile (es. in materia di appalti pubblici), i soggetti realizzatori o esecutori che sono soggetti e/o operatori economici a vario titolo coinvolti nella realizzazione del progetto (es. fornitore beni e servizi/esecutore lavori). Questi soggetti non sono direttamente responsabili nei confronti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali per l'attuazione del progetto in quanto il solo responsabile è l'ente attuatore".</p> <p>Il criterio di classificazione dei costi nel piano finanziario non è pertanto di natura 'finanziaria' ossia non si riferisce tanto al trasferimento e al soggetto destinatario quanto alle attività/azioni che il soggetto realizzerà.</p> <p>Ulteriori dettagli sulla classificazione delle spese sono riportati nelle celle del file excel piano finanziario e cronoprogramma pubblicati sul sito MLPS (<a href="https://www.lavoro.gov.it/Amministrazione-Trasparente/Bandi-gara-e-contratti/Pagine/Avviso-pubblico-1-2022-PNRR.aspx">https://www.lavoro.gov.it/Amministrazione-Trasparente/Bandi-gara-e-contratti/Pagine/Avviso-pubblico-1-2022-PNRR.aspx</a>).</p>		
166	<p><b>È possibile rendicontare l'affidamento di incarico come lavoro straordinario per la progettazione e gestione dei progetti PNRR al personale distrettuale già assunto dal mese di febbraio c.a. con contratto di lavoro full time a tempo determinato e non inserito nella pianta organica di alcuna amministrazione titolare di investimenti afferenti al PNRR?</b></p>	1.2   Spese ammissibili
<p>No, l'affidamento di incarichi a personale interno non è mai ammissibile come specificato nella Circolare MEF Nr. 4 del 18 Gennaio 2022.</p>		
167	<p><b>Per quanto riguarda l'investimento 1.2, se l'ATS decide di utilizzare un immobile di un ente ecclesiastico sul quale sono necessari interventi di manutenzione straordinaria per disabili, è possibile il trasferimento diretto attraverso convenzione dei fondi per eseguire i lavori?</b></p>	1.2   Immobili (costruzioni, acquisti, ristrutturazioni)
<p>Il soggetto responsabile dell'avvio, dell'attuazione e della funzionalità dell'intervento/progetto finanziato dal PNRR è definito, ai sensi dell'articolo 3 dell'avviso 1/2022, soggetto proponente/attuatore. Nello stesso articolo si precisa inoltre che "i soggetti attuatori sono i soggetti pubblici o privati che provvedono alla realizzazione degli interventi previsti dal PNRR" e che "alla realizzazione operativa degli interventi previsti dal PNRR provvedono le Amministrazioni centrali, le Regioni, le province autonome di Trento e Bolzano e gli Enti locali (sulla base delle specifiche competenze istituzionali ovvero della diversa titolarità degli interventi definita nel PNRR) attraverso le proprie strutture ovvero avvalendosi di soggetti attuatori esterni individuati nel PNRR ovvero con le modalità previste dalla normativa nazionale ed europea vigente".</p>		
168	<p><b>Nel piano finanziario la voce oneri connessi agli accordi/convenzioni con il Terzo Settore riguarda sia i trasferimenti per forme di co-progettazione, sia le quote economiche stanziabili per forme riconducibili a partenariato pubblico/privato art. 180 e ss. Del DL 50/2016?</b></p>	1.2   Interventi finanziabili   Spese ammissibili   Procedure
<p>Nell'avviso si fa riferimento agli oneri connessi non ai trasferimenti agli ETS. Nel piano finanziario si dovrà dare evidenza di questi costi non del trasferimento in sé. Analogamente per quanto riguarda gli accordi di partenariato pubblico/privato, nel piano finanziario non si dovrà riferimento al trasferimento finanziario ma ad eventuali oneri connessi all'accordo.</p>		
169	<p><b>In riferimento alle spese per le risorse umane relative all'équipe multidisciplinare, nel caso in cui il soggetto attuatore avesse già in essere dei protocolli con altri enti pubblici (ad es. Aziende Sanitarie locali o regionali) per l'utilizzo di personale specialistico di tali enti, le spese per l'implementazione del contratto da 36 a 42 ore del suddetto personale ovvero il pagamento degli straordinari all'ente di provenienza sono rendicontabili tra i costi di gestione?</b></p>	1.2   Spese ammissibili   Procedure
<p>Le circolari 4 e 6 del MEF che approfondiscono le regole di reclutamento del personale nell'ambito di progetti PNRR si applicano alle "Amministrazioni titolari di interventi del PNRR" cioè alle Amministrazioni, centrali e territoriali, che, quali soggetti attuatori, hanno la titolarità di progetti e azioni finanziati con le risorse indicate nel PNRR" ( CIRC.Nr.4 del 18 Gennaio 2022).</p> <p>Le circolari sembra non si applichino ai soggetti realizzatori o esecutori quindi il personale specialistico di questo soggetti sembrerebbe essere ammissibile senza sottostare ai vincoli indicati nelle circolari.</p>		
170	<p><b>Nel caso in cui l'amministrazione comunale/soggetto attuatore abbia ritenuto opportuno concentrare sul medesimo immobile di proprietà due linee progettuali (nello specifico 1.2 e la 1.3.2.) le spese tecniche e quelle relative ad eventuali lavori di adeguamento per la verifica della vulnerabilità sismica, che riguardi l'intero immobile, potranno essere rendicontate su una linea progettuale?</b></p>	1.2   1.3.2   Immobili (costruzioni, acquisti, ristrutturazioni)
<p>No, le spese tecniche e quelle relative ai lavori di adeguamento per la verifica della vulnerabilità sismica dovranno essere rendicontate separatamente, le due linee di attività infatti non sono tra loro connesse inoltre milestone e target sono diversi</p>		
171	<p><b>L'avviso pubblico di co-progettazione prevede la costituzione di una ATS (associazione temporanea di scopo) tra i soggetti partner; in questo caso le spese di costituzione dell'ATS possono quindi essere considerate spese ammissibili ai sensi dell'art. 9 dell'avviso del PNRR?</b></p>	1.2   Spese ammissibili   Modalità organizzative (Soggetto attuatore e soggetto realizzatore)
<p>Le spese di costituzione dell'ATS tra i soggetti partners possono rientrare tra le spese ammissibili ai sensi dell'Art.9 c.3 g che ammette tutte le spese necessarie e funzionali alla realizzazione del progetto ad esclusione di quelle indicate al comma 6 dello stesso articolo 9</p>		

172	<p><b>Relativamente all'Azione A, Attività A4 "Attivazione sostegni" della Linea di finanziamento 1.2 - Percorsi di autonomia per persone con disabilità, cosa si intende con tale attività e quali sono le spese ammissibili?</b></p>	1.2  Target da raggiungere (beneficiari, progetti)  Spese ammissibili  Costi di investimento e costi di gestione
<p>L'attivazione di sostegni è una delle possibili azioni da mettere in atto nell'ambito della linea di intervento A) Definizione e attivazione del progetto individualizzato. Questa azione è da considerarsi come costo di gestione.</p> <p>Un riferimento al contenuto lo si trova nelle Linee guida sulla vita indipendente delle PcD (D.D. 669-del-28.12.2018) dove all'Articolo 18 si stabilisce che:</p> <p>Infine, per quanto concerne l'azione 5 ("Condivisione e diffusione di principi e strumenti di progettazione personale e loro applicazione"), omissis.....Sulla base dell'obiettivo di "favorire l'elaborazione e la diffusione di strumenti utili alla efficace progettazione personale", sono previste le seguenti azioni specifiche: "a) redazione condivisa e promozione di linee guida per l'elaborazione del progetto personalizzato inteso come un'azione integrata di misure, sostegni, servizi, prestazioni, trasferimenti in grado di supportare il progetto di vita della persona con disabilità e la sua inclusione, redatto con la sua diretta partecipazione o di chi lo rappresenta, previa valutazione della sua specifica situazione in termini di funzioni e strutture corporee, limitazioni alle azioni e alla partecipazione, aspirazioni, oltre che da valutazione del contesto ambientale nella sua accezione più ampia; b) elaborazione condivisa e promozione di linee guida per la corretta e completa valutazione delle aspettative, dei valori, delle risorse personali, del contesto familiare e dei sostegni, con strumenti sensibili e validati oltre che da una valutazione degli esiti esistenziali personali, parametrati anche sui principali domini della qualità della vita, sia oggettivi che soggettivi;</p>		
173	<p><b>Relativamente alla Linea di finanziamento 1.2 - Percorsi di autonomia per persone con disabilità, le spese di trasporto dei beneficiari verso la sede del tirocinio posse essere ricompreso tra le spese ammissibili?</b></p>	1.2  Spese ammissibili
<p>La linea di intervento C) Lavoro: sviluppo delle competenze digitali per le persone con disabilità coinvolte nel progetto e lavoro a distanza mira a sostenere l'accesso delle PcD al mercato del lavoro anche attraverso la formazione nel settore competenze digitali per assicurare la loro occupazione anche in modalità smart working.</p> <p>Lo smart working è una delle forme di occupazione previste tuttavia in una logica che mira ad attivare percorsi di autonomia delle PcD si ritiene che il lavoro in presenza possa essere funzionale a tale percorso di conseguenza le spese di trasporto verso la sede di svolgimento del tirocinio si ritengono ammissibili</p>		
174	<p><b>Relativamente alla Linea di finanziamento 1.2 - Percorsi di autonomia per persone con disabilità, la spesa per "assistente personale" da assegnare ai singoli beneficiari sia tra le spese ammissibili del presente avviso?</b></p>	1.2  Spese ammissibili
<p>Nelle linee guida sulla vita indipendente delle PcD (D.D. 669-del-28.12.2018) la figura dell'assistente personale assume un ruolo centrale nella organizzazione di un progetto di vita indipendente che la libera scelta dell'assistente va sempre garantita al beneficiario, fatte salve le eventuali indicazioni rappresentate dalle équipe multi professionali e riportate nel progetto personalizzato (Art.24).</p> <p>La spesa per l'assistente personale è ammissibile se è una figura prevista nel progetto personalizzato (ferma restando la garanzia di partecipazione e protagonismo della persona con disabilità coinvolta), nel rispetto della normativa PNRR relativa ai costi del personale (specificamente Circolari Nr. 4 e Nr. 6 del MEF). Si sottolinea l'importanza di garantire la continuità di tale figura anche successivamente al PNRR.</p>		
175	<p><b>In relazione all'investimento 1.2, in seguito ad apposita manifestazione di interesse per il reperimento di alloggi sia pubblici che privati, nel caso di indisponibilità di un immobile pubblico e qualora tra gli immobili privati fosse disponibile una "Casa Famiglia e di Accoglienza per Disabili e Anziani" che ha già ricevuto concessione edilizia dal Comune di riferimento nell'anno 2020, i cui lavori sono in fase di ultimazione, saranno ammissibili per tale immobile le spese necessarie per l'espletamento dell'Azione: "Abitazione -Ristrutturazione/Riqualificazione?"</b></p>	1.2  Spese ammissibili  Immobili (costruzioni, acquisti, ristrutturazioni)
<p>Sono ammesse rendicontazioni di spese a partire dal 01/02/2022 purché relative ad attività previste da misure PNRR secondo rispettive regole di ammissibilità di spesa. I progetti devo prevedere prioritariamente l'utilizzo di immobili nella disponibilità pubblica e solo in caso di effettiva indisponibilità è prevista la possibilità di utilizzo di immobili privati con adeguato vincolo di disponibilità. Per i progetti già in corso ma anche per quelli di nuova attivazione il PNRR prevede il rispetto della normativa in materia di divieto di doppio finanziamento.</p>		
176	<p><b>1. Ai sensi del predetto D.Lgs 117/2017, lo strumento giuridico da utilizzarsi a seguito di co-progettazione ed ai fini del predetto trasferimento, è la stipula di apposita convenzione tra Ambito ed ETS, ai fini della rendicontazione dell'attività svolta in co-progettazione verrà richiesta la suddetta convenzione o è necessario prevedere ulteriore documentazione?</b></p> <p><b>2. Ai fini della rendicontazione delle quote trasferite al Terzo Settore in co-progettazione si chiede quali debbano essere le pezze economiche giustificative che dovranno essere presentate: sarà sufficiente il mandato di pagamento della quota trasferita oppure sarà necessario presentare anche le pezze giustificative delle spese sostenute da parte del Terzo Settore?</b></p>	1.2  Spese ammissibili  Modalità organizzative (Soggetto attuatore e soggetto realizzatore) Procedure
<p>Tra gli obblighi dell'ATS ci sono le attività di gestione, rendicontazione, monitoraggio, controlli amministrativo-contabili. L'ATS rimane il soggetto responsabile dell'attuazione del progetto nei confronti dell'Unità di missione per l'attuazione del PNRR. Pertanto, l'ATS è responsabile anche della stesura e trasmissione della documentazione relativa alle spese ammissibili. (Art 12 Bando inclusione)</p>		
177	<p><b>Quando si fa riferimento alla documentazione necessaria per la ristrutturazione alla verifica della vulnerabilità sismica l'adempimento relativo consiste nella redazione della verifica allo stato attuale dell'immobile o sono fissati obiettivi di vulnerabilità sismica che devono essere raggiunti con l'intervento di ristrutturazione?</b></p>	1.1.2 1.2  1.3.1 1.3.2 Procedure  Immobili (costruzioni, acquisti, ristrutturazioni)
<p>In caso di ristrutturazione è obbligatoria la presentazione della documentazione relativa alla verifica di vulnerabilità sismica, che nel caso di ristrutturazione comporta anche l'obbligo di adeguamento come previsto dalla normativa locale e nazionale in funzione della localizzazione della struttura, della relativa classificazione sismica e della destinazione d'uso.</p>		

178	<b>I costi di investimento e spese di gestione relative agli investimenti PNRR devono essere iscritte in bilancio del Comune rispettivamente negli investimenti e nella spesa corrente?</b>	1.1.1 1.1.2 1.1.3  1.1.4 1.2  1.3.1 1.3.2 Costi di investimento e costi di gestione
	La gestione e rendicontazione delle spese all'interno del programma PNRR devono seguire le regole di contabilità previste dalla normativa corrente con aggiunta degli obblighi di comunicazione previsti dal Piano e dal Bando che prevedono la distinzione tra quota investimenti e quota gestione.	
179	<b>Per quanto riguarda le spese ammissibili relative all'attività "Progetto individualizzato", cosa si intende per "costi legati all'attivazione dei sostegni"? È possibile far rientrare in questa voce i costi relativi al personale educativo dedicato ad avviare, supportare e monitorare le attività previste all'interno di ogni singolo progetto individualizzato?</b>	1.2  Spese ammissibili Costi di investimento e costi di gestione
	Per attivazione dei sostegni si intende la fase in cui si rendono operative le azioni stabilite e pianificate nelle fasi precedenti. I costi relativi ad avvio, supporto e monitoraggio delle attività sono ammissibili purché in linea con le regole stabilite per gli interventi da finanziare con risorse PNRR.	
180	<b>Per quanto riguarda le spese ammissibili relative all'attività "Abitazione", cosa si intende per sostegni domiciliari? È possibile far rientrare nei sostegni domiciliari attività socio-assistenziali e/o socio-sanitarie svolte da assistenti familiari/ASA/OSS e personale educativo che supporti i beneficiari durante la loro permanenza presso il gruppo-appartamento?</b>	1.2  Spese ammissibili Costi di investimento e costi di gestione
	L'art.9 c.3 e) e f) dell'avviso 1/2022 precisa che sono da considerarsi ammissibili: e) le spese necessarie per le nuove assunzioni di personale specificatamente destinato a realizzare gli interventi/progetti	
181	<b>Fra le attività previste dall'azione "Lavoro" è possibile rendicontare tra i costi di gestione eventuali indennità di partecipazione erogate ai beneficiari a fronte della partecipazione a tirocini di inclusione sociale/tirocini extracurricolari/tirocini formativi? Qualora a favore di alcuni beneficiari venissero attivati tirocini presso realtà del territorio, è possibile rendicontare costi connessi ai corsi base sicurezza e sorveglianze sanitarie?</b>	1.2  Spese ammissibili Costi di investimento e costi di gestione
	Le azioni di collegamento con enti formativi sono previste dal bando. Le attività formative riguardanti sicurezza possono essere incluse all'interno delle attività di tirocinio.	
182	<b>Con riferimento all'investimento 1.2, è possibile richiedere la totalità del finanziamento (pari a 715.000€) nel caso in cui si individuino 8 beneficiari divisi in 2 appartamenti composti da 4 inquilini ciascuno?</b>	1.2  Interventi finanziabili
	Il budget totale di €715.000 si riferisce a 12 beneficiari. In caso in cui i beneficiari siano di meno, il budget viene riparametrato sulla base del loro numero effettivo.	
183	<b>È possibile utilizzare le risorse previste per l'azione "Lavoro" per finanziare, tra i costi di gestione, corsi di formazione professionale in aggiunta alla formazione sulle competenze digitali?</b>	1.2  Spese ammissibili Costi di investimento e costi di gestione
	L'azione Lavoro prevede attività di collegamento con enti/agenzie per la successiva erogazione del servizio di formazione individuato nel progetto.	
184	<b>In riferimento alla linea di investimento 1.2, in quale azione è possibile associare le spese di gestione come fitto e utenze?</b>	1.2  Spese ammissibili
	Le spese di reperimento alloggi, quali il fitto, possono essere allocate nella voce B1, le spese per le utenze in funzione della loro natura, cioè che siano investimenti o costi di gestione, possono essere allocate nelle voci B2. Rivalutazione delle condizioni abitative e B3. Adattamento e dotazione delle abitazioni.	
185	<b>Gli alloggi attraverso i quali realizzare progetti di "Abitare", se non oggetto di ristrutturazione, possono non avere il vincolo di destinazione su 20 anni? E quindi, in riferimento a questa tipologia di alloggi, non oggetto di ristrutturazione, è possibile far rientrare nei costi di gestione i costi di affitto?</b>	1.2  Spese ammissibili Costi di investimento e costi di gestione Immobili (costruzioni, acquisti, ristrutturazioni)
	Il vincolo di destinazione non dipende dalla necessità di ristrutturazione ma dalla proprietà dell'immobile, ed è necessario se l'immobile è di proprietà di un soggetto privato.	
186	<b>La riparametrazione in caso di numero di beneficiari inferiore a 12 è relativa ai soli costi di gestione oppure anche ai costi di investimento?</b>	1.2  Interventi finanziabili Costi di investimento e costi di gestione
	La dotazione finanziaria complessiva di quota investimento che di costi di gestione, per concorrere ai target PNRR, è proporzionale al numero di beneficiari, appartamenti e progetti.	
187	<b>In riferimento alla linea 1.2, nel caso si individuassero due gruppi appartamento per un totale di 12 beneficiari, è possibile impiegare il budget dell'investimento abitativo (pari ad euro 300.000) esclusivamente su quello dei due che necessita di lavori di ristrutturazione?</b>	1.2  Interventi finanziabili Costi di investimento e costi di gestione
	I finanziamenti previsti per l'attuazione delle misure sono gli importi massimi finanziabili, se necessari al raggiungimento degli obiettivi della misura e se ammissibili secondo le norme del PNRR	

188	<p><b>Nel piano finanziario è corretto indicare l'IVA pari a zero se, ai fini dell'attuazione progettuale, sia della parte investimento sia della parte gestionale, si utilizza la procedura di Co-progettazione con gli ETS, non rilevante ai fini IVA, in quanto i trasferimenti di fondi agli Enti, previsti negli Accordi di Collaborazione, non superano i costi effettivi sostenuti dai medesimi?</b></p> <p><b>I costi effettivi saranno al netto IVA nel caso di Enti che la recuperano, ovvero al lordo nel caso di Enti che non la recuperano?</b></p>	1.1.1 1.1.2 1.1.3  1.1.4 1.2  1.3.1 1.3.2 Spese ammissibili
<p>Il PNRR si allinea alle normative preesistenti in materia di imposizione IVA. L'unico vincolo in merito all'IVA, in capo al soggetto attuatore, è che la rendicontazione verso l'Unità di Missione PNRR di tale componente di spesa deve essere tracciata separatamente.</p>		
189	<p><b>Il costo degli incentivi per il Responsabile unico del procedimento (RUP) per gli aspetti strutturali (appalti per ristrutturazione) può essere sostenuto con i Fondi PNRR?</b></p> <p>Se è il RUP è incaricato a fini PNRR e assunto a tempo determinato sì, secondo i vincoli relativi al personale per l'attuazione delle misure del PNRR.</p>	1.1.2 1.2  1.3.1 1.3.2 Spese ammissibili
190	<p><b>Con riferimento all'iva sulle opere di ristrutturazione è possibile imputare il 10%?</b></p> <p>L'iva è imputabile al PNRR ma non rendicontabile, deve essere tracciata su una voce separata che sarà rimborsata con risorse diverse dai fondi PNRR.</p>	1.1.2 1.2  1.3.1 1.3.2 Spese ammissibili  Immobili (costruzioni, acquisti, ristrutturazioni)
191	<p><b>In riferimento al "monitoraggio dell'indicatore comune 1. Risparmi sul consumo annuo di energia primaria", l'installazione di pannelli fotovoltaici per la riqualificazione energetica dell'appartamento individuato è considerata una attività ammissibile? L'installazione del cappotto termico dell'intero stabile è un costo ammissibile?</b></p> <p>L'installazione di pannelli solari dovrebbe aiutare nella riduzione di emissioni di GHG, l'installazione di cappotto termico riduce il consumo di energia cambiando la classe energetica della struttura. Tra le norme sugli obblighi previste dal PNRR si ricorda il rispetto del divieto di doppio finanziamento.</p>	1.1.2 1.2  1.3.1 1.3.2 Spese ammissibili
192	<p><b>È possibile prevedere l'installazione di pannelli fotovoltaici per la riqualificazione dell'intero stabile oppure ricade nel finanziamento solo l'impianto dedicato all'appartamento oggetto del progetto? Associato all'appartamento individuato ci sono anche aree esterne (scale, garage, giardino) funzionali al miglioramento della condizione abitativa delle persone con disabilità. Tali aree possono essere oggetto dell'intervento di riqualificazione o bisogna fare riferimento al mero appartamento?</b></p> <p>Fermo restando che tra gli obblighi previsti dal PNRR permane il rispetto del divieto di doppio finanziamento, i costi inerenti l'investimento per l'abitazione devono essere riconducibili al vincolo di destinazione d'uso ventennale. Le spese ammissibili come specificate nell'avviso sono quelle inerenti specificatamente all'abitazione suddetta.</p>	1.2  Interventi finanziabili  Immobili (costruzioni, acquisti, ristrutturazioni)
193	<p><b>In relazione al sub-investimento 1.1.3 per beneficiari si intendono i nuovi operatori sociali coinvolti per la realizzazione del progetto o coloro che fruiranno dei servizi sviluppati e ottimizzati?</b></p> <p>Si intendono per beneficiari "persone singole o nuclei familiari che si trovano in una specifica situazione di bisogno, vulnerabilità o marginalità sociale in ragione delle proprie condizioni sociali, abitative, economiche, di salute, di autonomia funzionale, di età, ovvero operatori professionali dei servizi sociali e operatori socio-assistenziali impegnati nei processi di cura di persone o nuclei familiari in condizione di bisogno". Nel caso specifico i beneficiari sono coloro che fruiranno dei servizi sviluppati e ottimizzati: persone anziane non autosufficienti e/o in condizioni di fragilità o persone infra sessantacinquenni ad essi assimilabili, residenti sul territorio nazionale, non supportate da una rete formale o informale adeguata, costante e continuata, per i quali gli interventi sono volti a sostenere il rientro e la permanenza a domicilio a seguito di ricovero ospedaliero o dimissione da una struttura riabilitativa o servizio accreditato; ovvero persone senza dimora, o in condizione di precarietà abitativa, residenti o temporaneamente presenti sul territorio nazionale, che, a seguito di episodi acuti, accessi al pronto soccorso o ricoveri ospedalieri, necessitano di un periodo di convalescenza e di stabilizzazione delle proprie condizioni di salute.</p>	1.1.3 Target da raggiungere (beneficiari, progetti)
194	<p><b>Con riferimento alla scheda progetto 1.1.2, è possibile finanziare attività di manutenzione (riqualificazione, ristrutturazione, etc. ) anche per appartamenti privati?</b></p> <p>Sì, sono ammissibili interventi su appartamenti privati. Sono ammissibili le spese per la ristrutturazione di immobili esistenti pubblici o privati. Obiettivo della linea di investimento è quello di prevenire l'istituzionalizzazione degli anziani non autosufficienti assicurando, in alternativa al ricovero a lungo termine in strutture residenziali pubbliche, un contesto abitativo attrezzato insieme ad un percorso di assistenza sociale e sociosanitaria integrata di tipo domiciliare. Non si configura il vincolo di destinazione per le case di proprietà del soggetto destinatario dell'intervento. Ai sensi dell'art. 6 gli interventi finanziabili per le linee 1.1.2, 1.2 e 1.3 fanno riferimento alla ristrutturazione di edifici pubblici e privati, restando escluse le "costruzioni". Nel caso in cui l'immobile oggetto di intervento sia di proprietà pubblica non è necessario il vincolo di destinazione. Nel caso in cui l'immobile oggetto di intervento sia di proprietà privata deve essere previsto un vincolo di destinazione d'uso pluriennale almeno ventennale, fatta eccezione per le case di proprietà del soggetto destinatario del sub-investimento 1.1.2</p>	1.1.2  Immobili (costruzioni, acquisti, ristrutturazioni)
195	<p><b>È possibile prevedere la riconversione di una struttura pubblica, adibendone una parte alla realizzazione di appartamenti per anziani non autosufficienti (linea 1.1.2) e una altra parte a strutture di accoglienza post-acute h24 a valere sulla linea di attività 1.3.1?</b></p> <p>È possibile purché sia possibile distinguere le progettualità e i relativi costi.</p>	1.1.2 1.3.1 Interventi finanziabili  Spese ammissibili  Immobili (costruzioni, acquisti, ristrutturazioni)

196	<b>In merito al sub-investimento 1.3.1, le spese per l'attività di costituzione dell'équipe multidisciplinare e lavoro di comunità e i relativi costi vanno calcolate nei costi di investimento unitario o nei costi di gestione triennale?</b>	1.3.1  Costi di investimento e costi di gestione
	Le spese per l'attività di costituzione dell'équipe o del suo rafforzamento rientrano tra i costi di gestione triennale se riferite ad esempio al costo del personale impiegato ad incremento della dotazione organica originaria ed a eventuali costi di formazione del personale medesimo, mentre rientrano nel costo di investimento se riferiti alla componente infrastrutturale (ad es.: adeguamento locali, attrezzature, dotazione informatica, adeguamento dei sistemi informativi, ecc.).	
197	<b>Relativamente al sub-investimento 1.3.1, le donne vittime di violenza possono rientrare nella definizione di "individui singoli o nuclei familiari in condizione di povertà estrema o senza dimora", tenuto conto di quanto previsto dalla classificazione europea Ethos?</b>	1.3.1  Target da raggiungere (beneficiari, progetti)
	Le donne vittime di violenza possono rientrare nel target di beneficiari del sub-investimento 1.3.1. Target principale delle linee di indirizzo per il contrasto alla grave emarginazione adulta sono persone senza tetto e senza casa. Secondo la classificazione Ethos, possono definirsi senza casa le donne ospiti in dormitori /centri di accoglienza per donne, a causa di esperienze di violenza domestica, il cui periodo di soggiorno è di breve durata. Le azioni progettuali dovranno essere coerenti con le schede pubblicate di Housing Temporaneo o Housing First, nel rispetto della specificità del target e dell'appropriatezza degli interventi rivolti alle donne coinvolte, secondo quanto previsto dall'attuale normativa. E' comunque auspicabile che gli interventi promuovano servizi di accompagnamento all'autonomia e presa in carico di persone in condizioni di grave marginalità e senza dimora. La limitazione ad un target di beneficiari, come nel caso delle donne vittima di violenza, già in fase di progettazione, dovrà comunque tenere conto dall'analisi del contesto e del fabbisogno espresso, con particolare riferimento all'offerta alternativa di servizi, a valere su altre risorse, per il target oggetto dell'attuale programmazione, con particolare riferimento alle condizioni di grave emarginazione delle persone senza dimora.	
198	<b>Relativamente alla linea di sub-investimento 1.1.4, gli operatori coinvolti nei tre anni devono essere necessariamente diversi o possono essere i medesimi per ogni annualità?</b>	1.1.4  Interventi finanziabili  Procedure
	Gli operatori coinvolti nei tre anni possono essere diversi.	
199	<b>In merito alla linea di sub-investimento 1.1.4, è prevista un'attività di supervisione organizzativa di équipe multiprofessionale, indicando varie figure professionali (psicologi, educatori, pedagogisti). Nel caso dei servizi domiciliari per gli anziani, l'équipe professionale coinvolta prevede, oltre la figura dell'assistente sociale, anche quella degli operatori sociosanitari. Nel target di beneficiari possono essere inclusi anche gli Operatori Sociosanitari (OSS) che lavorano nelle strutture residenziali sociosanitarie per anziani e disabili non autosufficienti o che operano nei servizi di assistenza domiciliare (SAD)?</b>	1.1.4  Interventi finanziabili  Procedure
	No, per il target specifico ci si riferisca alla scheda riportata dal Piano Sociale Nazionale approvato con decreto interministeriale del 22 ottobre 2021. Non è possibile considerare anche gli operatori sociosanitari OSS che operano nei servizi di assistenza domiciliare, a meno che non siano al contempo operatori sociali coinvolti nell'esercizio delle funzioni di presa in carico degli utenti da parte del servizio sociale professionale territoriale, secondo la definizione di cui all'art.1, comma 2, lettere i) e h) del DM 206 del 16 dicembre 2014.	
200	<b>In relazione alla linea 1.1.4. i costi relativi alla supervisione specificati nella scheda 2.7.2. LEPS Supervisione del personale del servizio sociale del Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali 2021-2023 sono da ritenersi vincolanti o puramente orientativi?</b>	1.1.4  Spese ammissibili
	Sono costi indicativi, ma è consigliabile mantenersi entro scostamenti accettabili.	
201	<b>La supervisione individuale è obbligatoria oppure può essere trasformata in ore di supervisione organizzativa? L'attività di supervisione professionale individuale (A2) è obbligatoria per tutti i partecipanti all'attività di supervisione professionale di gruppo (A1)? Il monte ore allocato per l'attività di supervisione professionale individuale (A2) deve essere ripartito in maniera eguale fra tutti i partecipanti oppure può essere ripartito in maniera diversa fra i partecipanti in funzione delle specifiche esigenze di supervisione? Il monte ore (n=15 ore nel caso di gruppo di 15 persone) per l'attività di supervisione professionale individuale (A2) indicato nella Scheda LEPS 2.7.2 del Piano Sociale Nazionale è da intendersi come indicativo e quindi può essere suscettibile di variazioni in aumento? In riferimento alla scheda progetto (modalità di attuazione e rispetto degli standard nazionali 4.3) è possibile aumentare le ore di supervisione di gruppo monoprofessionale e diminuire le ore di supervisione individuale rispetto allo standard minimo di 15 ore anno?</b>	1.1.4  Procedure
	"Laddove non fosse necessario procedere ad utilizzare tutte le ore di supervisione individuale l'Ente potrà redistribuire le ore per utilizzarle per la supervisione di gruppo o per la supervisione organizzativa dell'équipe" (2.7.2 Scheda LEPS Supervisione del personale dei servizi sociali) Tale redistribuzione avverrà successivamente, previa verifica, non sarà necessario procedere ad utilizzare tutte le ore di supervisione individuale. Il monte ore per l'attività di supervisione professionale individuale sarà ripartita in base alle specifiche esigenze, ma non potrà subire variazioni in aumento. "Il supervisore, nell'ambito della propria proposta progettuale, solitamente propone occasioni di supervisione individuale di almeno un'ora, qualora si rilevassero l'esigenza di un confronto su aspetti specifici o situazioni di problematicità". Per la supervisione individuale sono previste 15 ore pari al numero dei partecipanti al gruppo composto da assistenti sociali.	
202	<b>Per gli educatori professionali è necessario che il supervisore sia iscritto all'Albo degli Educatori professionali?</b>	1.1.4  Procedure
	Per gli educatori professionali socio-pedagogici e i pedagogisti non è prevista alcuna iscrizione ad Albo professionale, che è prevista invece per gli educatori professionali sanitari.	
203	<b>Per gli operatori esternalizzati è prevista la supervisione. È obbligatoria o facoltativa?</b>	1.1.4  Procedure
	La Scheda LEPS Supervisione del personale dei servizi sociali 2.7.2 individua "Un diritto-dovere di supervisione professionale per il professionista che svolge le funzioni di servizio sociale professionale di competenza dell'Ambito sia in gestione diretta che in gestione esternalizzata" Quindi è obbligatoria qualora le funzioni di servizio sociale nell'ambito siano gestite anche in parte in forma esternalizzata.	

204	<b>Un supervisore appartenente all'Ente Capofila dell'Ambito, dipendente, può svolgere supervisione agli operatori esternalizzati? Come dipendente deve chiedere autorizzazione alla propria amministrazione?</b>	1.1.4   Procedure
	Per garantire la costruzione di uno spazio in cui sia possibile generare idee, il supervisore dovrebbe essere esterno all'ente e qualora sia interno è necessario che non faccia parte dell'équipe supervisionata. L'ente dovrà mettere in atto adeguate misure al fine di evitare che la supervisione si configuri come controllo tecnico-amministrativo.	
205	<b>Il supervisore deve appartenere alla stessa professione del gruppo di supervisionati?</b>	1.1.4   Procedure
	Nella Scheda LEPS 2.7.2 Supervisione del personale dei servizi sociali è previsto che il supervisore appartenga alla stessa professione del gruppo di supervisionati in modo da favorire il rafforzamento dell'identità professionale degli operatori in percorsi di riflessione sull'azione professionale.	
206	<b>Cosa si intende per supervisione organizzativa?</b>	1.1.4   Procedure
	In presenza di équipe multiprofessionali il percorso di supervisione potrà comprendere incontri di supervisione organizzativa, in aggiunta al livello minimo di ore di supervisione professionale e non in sostituzione, in cui saranno presenti oltre gli assistenti sociali anche le altre figure professionali presenti nel servizio (psicologi, educatori professionali, ecc.), al fine di lavorare sulle modalità di funzionamento dell'équipe. La 2.7.2 scheda LEPS Supervisione del personale dei servizi sociali prevede espressamente la presenza degli assistenti sociali.	
207	<b>Il supervisore della supervisione organizzativa deve obbligatoriamente essere una figura professionale coincidente con una di quelle presenti nell'équipe?</b>	1.1.4   Procedure
	Si. "La supervisione di tipo organizzativo rivolta alle équipe interprofessionali può essere condotta da ciascuna delle categorie professionali presenti nell'équipe purché esterno ed in possesso dei previsti requisiti e di adeguata formazione ed esperienza" (2.7.2 scheda LEPS Supervisione del personale dei servizi sociali).	
208	<b>Con quale cadenza temporale possono essere programmate le sessioni per la supervisione?</b>	1.1.4   Procedure
	"Il percorso di supervisione deve garantire continuità nel tempo ed un numero adeguato di incontri, la cui cadenza solitamente è mensile, ma può essere anche bimestrale come quindicinale". "Essa può svolgersi sia in presenza, che con modalità telematica a distanza, in particolare con riferimento ad aree territoriali nelle quali la presenza di operatori sociali è meno concentrata." (2.7.2 scheda LEPS Supervisione del personale dei servizi sociali). Quindi l'ente è tenuto a garantire la continuità nel tempo, con la cadenza che ritiene più consona al proprio contesto territoriale.	
209	<b>Nella determinazione delle figure deve essere considerato solo il personale effettivamente assunto dagli ATS o anche il personale assunto da cooperative che erogano servizi?</b>	1.1.4   Procedure
	È possibile considerare gli operatori sociali coinvolti nell'esercizio delle funzioni di presa in carico degli utenti da parte del servizio sociale professionale territoriale, secondo le definizioni di cui all'art.1, comma 2, lettere i) e h) del DM 206 del 16 dicembre 2014. La Scheda LEPS Supervisione del personale dei servizi sociali 2.7.2 individua "Un diritto-dovere di supervisione professionale per il professionista che svolge le funzioni di servizio sociale professionale di competenza dell'Ambito sia in gestione diretta che in gestione esternalizzata" Quindi è obbligatoria qualora le funzioni di servizio sociale nell'ambito siano gestite anche in parte in forma esternalizzata. Sia nella supervisione di gruppo che d'équipe è possibile coinvolgere rispettivamente anche Assistenti Sociali o altri operatori sociali coinvolti in gruppi o in équipe multiprofessionali appartenenti a servizi territoriali con spesa su bilancio comunale, ma gestiti con delega ULSS (obbligatoria e facoltativa) e personale delle IPAB del territorio, se esercitano le proprie funzioni sul territorio dell'ATS.	
210	<b>Si possono inserire iniziative di team building e di rafforzamento dell'équipe?</b>	1.1.4   Spese ammissibili
	No. Sono iniziative non previste dalla 2.7.2 Scheda LEPS Supervisione del personale dei servizi sociali.	
211	<b>Qual è il numero di operatori che è possibile coinvolgere nella supervisione di gruppo?</b>	1.1.4   Procedure
	"Nella supervisione in gruppo monoprofessionale, questo dovrà essere composto da un numero indicativo massimo di 15 operatori sociali supervisionati." (2.7.2 Scheda LEPS - Supervisione del personale dei servizi sociali). L'ambito può valutare in base al proprio contesto organizzativo uno scostamento minimo rispetto al numero massimo previsto che dovrà essere motivato in sede di monitoraggio.	
212	<b>Le ore di supervisione previste nell'anno, suddivise per tipologia, sono riferite alla singola persona o sono da intendersi per gruppo?</b>	1.1.4   Procedure
	È previsto un impegno orario annuo minimo per gruppo monoprofessionale indicativamente di circa 16 ore di attività, a cui può essere aggiunta un'attività di supervisione organizzativa dell'équipe, indicativamente per 6 ore annue. È inoltre prevista la supervisione individuale per 15 ore. Pur se il riferimento è al gruppo, ci si attende che ogni singolo assistente sociale porti a compimento l'impegno il percorso composta da 16 ore di gruppo monoprofessionale e, se previste, 6 ore di supervisione organizzativa. Potrebbe inoltre essere necessaria la supervisione individuale che sarà di norma di 1 ora per assistente sociale.	
213	<b>Nella sezione 4.1 della scheda progetto, e nello specifico alla sezione della griglia relativa a "Strumenti e modalità", fra le opzioni da scegliere figurano "incrementare il n. di unità di assistenti sociali" e "strutturare sistemi informatizzati". Le modalità attuative e gli strumenti del progetto non sono quelli riferiti alla supervisione? Oppure è possibile prevedere nel progetto anche altre azioni che non si limitano alla supervisione?</b>	1.1.4   Procedure
	La supervisione rientra nella sezione "Azioni e attività" della scheda progetto. È possibile perciò prevedere, in fase di definizione degli obiettivi, "strumenti e modalità" utili al loro raggiungimento e che potranno poi essere oggetto di supervisione. Ad esempio, nel caso in cui si preveda di utilizzare l'incremento del numero di assistenti sociali al fine di ridurre il tasso di turnover e prevenire il burn out, nelle azioni si selezionerà certamente una supervisione di gruppo che nelle modalità di attuazione si specificherà essere destinata al target dei neoassunti.	

214	<b>Come deve essere valorizzato il dato "Assistenti sociali previsti da pianificazione in funzione del raggiungimento degli standard di un assistente sociale ogni 5000 abitanti e un assistente sociale ogni 4000 abitanti (articolo 1 comma 797 Legge 178 del 30 dicembre 2020)" richiesto nella sezione 3. Analisi del contesto e del fabbisogno della scheda progetto?</b>	1.1.4   Procedure
	In questa sezione deve essere indicato il numero di assistenti sociali in organico al tempo presente. Avere presente il numero di assistenti sociali che manca per raggiungere il livello essenziale di 1:5000/1:4000 può servire a definire il gap nella parte descrittiva della scheda, in cui si potrà, ad esempio, specificare il numero attuale e quello che si dovrebbe raggiungere.	
215	<b>In riferimento al sub-investimento 1.1.4, è possibile prevedere progetti che raggiungano tutti i potenziali beneficiari?</b>	1.1.4   Target da raggiungere (beneficiari, progetti)   Interventi finanziabili
	Tutti i potenziali beneficiari dovrebbero essere raggiunti, nei limiti del finanziamento previsto, prevedendo più gruppi di supervisione. I gruppi di supervisione possono essere composti al massimo di 15 beneficiari.	
216	<b>Come deve essere valorizzato il campo "Numero di progetti" nella tabella della sezione 4.3 "Modalità di attuazione e rispetto delle linee di indirizzo e degli standard nazionali"?</b>	1.1.4   Procedure
	Un progetto corrisponde ad un gruppo, pertanto andranno indicati tanti progetti quanti saranno i gruppi coinvolti nella supervisione.	
217	<b>Perché c'è il "Responsabile infrastrutture (manutenzione e gestione immobili)" nell'equipe?</b>	1.3.1   Procedure
	Tale figura, all'interno dell'equipe multidisciplinare non è la figura specifica di riferimento responsabile del procedimento nell'ambito degli aspetti infrastrutturali ma un referente (non obbligatorio) della ordinaria gestione degli immobili; non è necessario che partecipi ai lavori dell'equipe.	
218	<b>In riferimento alla linea di finanziamento 1.3.1, è obbligatorio prevedere soluzioni abitative con camere singole o è possibile prevedere anche camere doppie?</b>	1.3.1   Interventi finanziabili   Procedure   Immobili (costruzioni, acquisti, ristrutturazioni)
	Per la realizzazione degli appartamenti si faccia riferimento a quanto prescritto nell'avviso al punto 7 comma b e chiarito nelle schede di Housing First ed Housing temporaneo. Si specifica che non si prevede la condivisione di stanze da parte di persone appartenenti a nuclei distinti. In particolare l'housing first intende offrire a persone che hanno vissuto a lungo un grave disagio una abitazione stabile, sicura e confortevole come punto di partenza per un percorso di integrazione sociale.	
219	<b>Se gli alloggi HF sono all'interno di una struttura in cui sono presenti altri servizi, i beneficiari possono avere anche un ruolo di custodi?</b>	1.3.1   Interventi finanziabili   Procedure
	Nell'ambito dei progetti di autonomia possono essere previste attività ed impegni per i beneficiari: resta in capo all'equipe la scelta progettuale appropriata ai bisogni ed alle prospettive dei singoli. Tuttavia, nella logica dell'Housing first, la casa è un punto di partenza che deve tenere conto della persona, della sua storia e del proprio progetto di presa incarico. Tale approccio non può essere condizionato a priori da esigenze legate ad altri servizi presenti nell'immobile.	
220	<b>A quale tipo di indicatore si deve fare riferimento nell'indicare il numero dei potenziali beneficiari nel territorio nella scheda progetto?</b>	1.3.1   Target da raggiungere (beneficiari, progetti)
	Il riferimento rispetto al numero dei potenziali beneficiari nel territorio è relativo a quanto stabilito nel paragrafo 3 "Analisi del contesto e fabbisogno", al punto "Le dimensioni del fenomeno della grave emarginazione adulta e la tipologia di utenza (riferimento Ethos)".	
221	<b>La figura del responsabile del procedimento e dell'equipe può essere modificata nel corso di attuazione del progetto?</b>	1.3.1   Procedure   Modifiche del progetto
	Si, possono essere sostituiti secondo le specifiche procedure interne e si ricorda che: Secondo quanto previsto dall'Avviso 1/2022 all'art. 5, comma 3 e all'art. 12, comma 1, il soggetto attuatore è tenuto a garantire adeguata capacità amministrativa e tecnica per tutta la durata dell'intervento. In sede di domanda di ammissione a finanziamento il soggetto attuatore dichiara "di disporre delle competenze, risorse e qualifiche professionali, sia tecniche che amministrative, necessarie per portare a termine il progetto e assicurare il raggiungimento di eventuali milestone e target associati" e si impegna a "mantenere per tutta la durata del progetto una struttura organizzativa adeguata in relazione alla natura, alla dimensione territoriale e alla durata dell'intervento". La struttura organizzativa dovrà contemplare una figura specifica di riferimento responsabile della gestione delle equipe multidisciplinari, competenti per la valutazione dei bisogni e la presa in carico, e garantire inoltre l'individuazione per ciascun progetto personalizzato di un operatore di riferimento (case manager), affinché l'intervento sia del tutto coerente e rispondente al bisogno della persona. La struttura organizzativa dovrà contemplare la presenza di una figura specifica di riferimento responsabile del procedimento nell'ambito degli aspetti infrastrutturali.	
222	<b>Gli utenti presi in carico, che provenivano da una condizione di precarietà abitativa ma che ora sono inseriti in progetti di presa in carico, presso strutture di seconda accoglienza o appartamenti hf, possono essere computati nella tabella al punto 3 con riferimento alla Condizione Abitativa (ex classificazione ethos)? Gli utenti senza dimora, presenti nel territorio perchè transitano presso il centro di prima accoglienza dell'ats di riferimento (per una durata di 15 giorni al mese), possono essere computati nella tabella al punto 3 con riferimento alla Condizione Abitativa (ex classificazione ethos)?</b>	1.3.1   Interventi finanziabili   Spese ammissibili
	Si faccia riferimento alla tabella Ethos che stabilisce le categorie secondo la condizione abitativa. Nello specifico possono ricomprendersi nell'area dei senza casa.	

223	<b>I beneficiari della linea di investimento 1.3 Housing first possono essere già destinatari di interventi nell'ambito della linea di sub-investimento 1.1.1?</b>	1.3.1 Target da raggiungere (beneficiari, progetti)
	Non persistono vincoli sulla possibilità di coinvolgere beneficiari su più linee di intervento, tuttavia si ricorda che nella scheda pubblicata di Housing temporaneo è specificato che i beneficiari sono anche Nuclei familiari senza minori a carico o nuclei familiari con minori in condizioni di disagio estremo per i quali è comunque preferibile valutare altri percorsi e servizi appropriati alla specifica condizione della minore età.	
224	<b>Nella sezione 4.3 della scheda progetto, tra le azioni indicate vi è: "Raccordo con le altre istituzioni tra cui strutture carcerarie, i servizi della giustizia e la magistratura." Si può intendere anche solo come raccordo con i servizi sanitari?</b>	1.3.1 Procedure
	Si può specificare in "Altro" il raccordo con i servizi sanitari.	
225	<b>Nella sezione 4.3 della scheda progetto, alla voce "figure professionali coinvolte nell'equipe", in merito al riquadro "su specifico progetto" bisogna barrare solo le figure professionali la cui assunzione si intende rendicontare sul PNRR?</b>	1.3.1 Procedure
	Vanno soltanto barrate le figure professionali previste a valere sul PNRR. Qualora siano previste figure professionali ulteriori a valere su altri fondi, può essere specificato nella casella descrittiva	
226	<b>Nella scheda progetto, dove va specificata l'IVA?</b>	1.1.1 1.1.2 1.1.3  1.1.4 1.2  1.3.1 1.3.2 Spese ammissibili Procedure
	Nell'ambito della stima dei costi progettuali, l'importo dell'IVA non è incluso ai fini del PNRR. Tale importo dovrà quindi essere puntualmente tracciato per ogni progetto nei relativi sistemi informativi gestionali. Allegato Istruzioni Tecniche alla Circolare 14/10/2021 n 21	
227	<b>È possibile utilizzare le risorse di cui all'avviso n. 1/2022 PNRR per ampliare contratti di appalto già in corso di esecuzione?</b>	1.1.1 1.1.2 1.1.3  1.1.4 1.2  1.3.1 1.3.2 Interventi finanziabili Spese ammissibili
	Purché sia rispettato il divieto di doppio finanziamento, ovvero che non si finanzia con PNRR e con altri fondi contemporaneamente la stessa spesa.	
228	<b>In quali casi si ricorre ai poteri sostitutivi di cui del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108?</b>	1.1.1 1.1.2 1.1.3  1.1.4 1.2  1.3.1 1.3.2 Procedure
	La procedura è attivata qualora, a seguito di attività di monitoraggio del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, si riscontrino criticità nell'esecuzione di un progetto finanziato a valere del presente Avviso tale da compromettere i target e milestone previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza	
229	<b>I lavori finanziati con il PNRR godono della deroga rispetto all'iscrizione nel Piano biennale dei servizi e delle forniture e nel Piano triennale delle opere?</b>	1.1.1 1.1.2 1.1.3  1.1.4 1.2  1.3.1 1.3.2
	Sì. Le procedure di affidamento dell'attività di progettazione richiesta dai predetti bandi possono essere espletate anche in mancanza di una specifica previsione nei documenti di programmazione di cui all'articolo 21 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. Art 6 bis DL 6/11/21 n152	
230	<b>Tra le voci di spesa rendicontabili afferenti i costi per gare ed appalti sono ammissibili gli incentivi per funzioni tecniche di cui all'art. 113, c.2, D.Lgs. 50/2016 e s.m. in favore dei dipendenti del Consorzio? Similmente, sono rendicontabili le ore di lavoro straordinario e/o ogni altro compenso accessorio, per lo svolgimento di specifiche attività progettuali, non ordinarie, connesse alla realizzazione delle singole azioni?</b>	1.1.1 1.1.2 1.1.3  1.1.4 1.2  1.3.1 1.3.2 Interventi finanziabili Spese ammissibili
	Le ore di lavoro straordinario di personale già in forze nell'amministrazione attuatrice non sono rendicontabili su PNRR. Art 113 c2 del Decreto legislativo 50/2016. A valere sugli stanziamenti di cui al comma 1, le amministrazioni aggiudicatrici destinano ad un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento modulate sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti delle stesse esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti. Tale fondo non è previsto da parte di quelle amministrazioni aggiudicatrici per le quali sono in essere contratti o convenzioni che prevedono modalità diverse per la retribuzione delle funzioni tecniche svolte dai propri dipendenti. Gli enti che costituiscono o si avvalgono di una centrale di committenza possono destinare il fondo o parte di esso ai dipendenti di tale centrale. La disposizione di cui al presente comma si applica agli appalti relativi a servizi o forniture nel caso in cui è nominato il direttore dell'esecuzione.	
231	<b>È possibile per gli investimenti 1.1, 1.2 e 1.3, avuto riguardo ai sub-investimenti che prevedono la possibilità di effettuare interventi infrastrutturali, destinare agli stessi (lavori) l'intera dotazione finanziaria ammessa a finanziamento (PNRR), demandando ad ulteriori e diverse fonti di finanziamento la realizzazione delle complementari linee di attività (servizi) necessarie al raggiungimento di target e i milestone di progetto?</b>	1.1.2 1.2  1.3.1 1.3.2 Interventi finanziabili Spese ammissibili Costi di investimento e costi di gestione
	E' possibile destinare tutte le risorse agli interventi strutturali ma in tal caso il Soggetto Attuatore dovrà raggiungere gli obiettivi degli interventi finanziando in altro modo i costi relativi alla gestione.	
232	<b>E' possibile impegnare le economie risultanti dalle procedure di gara indette per la realizzazione degli interventi infrastrutturali, per lavori di tipo complementare e/o ulteriori rispetto a quelli messi a bando?</b>	1.1.2 1.2  1.3.1 1.3.2 Interventi finanziabili Spese ammissibili Costi di investimento e costi di gestione
	Le previsioni di spesa possono essere rimodulate in fase di progettazione o aggiornate in fase di monitoraggio al fine di meglio aderire alle esigenze progettuali, fatto salvo il rispetto della ratio dell'investimento. (le azioni che perseguono le finalità della linea , relative ad attività iniziate dopo febbraio 2020 possono essere rendicontate. Quindi in caso di spese inferiori sulla parte infrastrutturale è possibile spostare parte dei fondi sulla componente di gestione purché si rimanga entro l'importo totale previsto.	

233	<b>Tenendo conto di quanto previsto dall'art. 12 dell'Avviso 1/2022 relativamente alla comunicazione di avvio attività per i progetti di ristrutturazione e riqualificazione immobili esistenti corredata dalla relativa documentazione tecnica, quale è la scadenza entro la quale tale adempimento dovrà essere espletato?</b>	1.1.1 1.1.2 1.1.3  1.1.4 1.2  1.3.1 1.3.2 Durata dell'investimento, scadenze
	Bisogna tenere conto della conclusione attività entro il primo trimestre del 2026	
234	<b>Tenendo conto di quanto previsto dall'art. 14 dell'Avviso 1/2022, in relazione alle modalità di erogazione del finanziamento al soggetto attuatore, le anticipazioni da corrispondere all'ente del terzo settore al quale il servizio verrà affidato dovranno sottostare ai medesimi vincoli o potranno essere autonomamente decise dai singoli soggetti attuatori nel rispetto della normativa vigente?</b>	1.1.1 1.1.2 1.1.3  1.1.4 1.2  1.3.1 1.3.2 Modalità organizzative (Soggetto attuatore e soggetto realizzatore)
	Fermo restando quanto stabilito al comma 13 dell'art. 5, il Soggetto Attuatore è l'Ente capofila dell'Ambito territoriale Sociale, responsabile unico nei confronti del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, per l'attuazione del progetto. L'ente capofila però può gestire l'attuazione attivando tutti gli strumenti previsti dalla normativa vigente.	
235	<b>Se un ATS – mediante apposita convenzione – trasferisce le risorse economiche al Comune proprietario dell'immobile (il quale agisce direttamente affidando incarichi, impegnando le somme ricevute e pagando fornitori), l'ATS destinatario del contributo quale capofila può rendicontare su proprio CUP movimentazioni contabili intestate all'ente cui ha trasferito le risorse?</b>	1.1.1 1.1.2 1.1.3  1.1.4 1.2  1.3.1 1.3.2 Modalità realizzatore)
	Titolari delle risorse del PNRR sono gli Ambiti territoriali sociali (ATS) e, per essi, i singoli Comuni e gli Enti gestori delle funzioni socio-assistenziali, singoli o associati compresi all'interno di ciascun ATS. Secondo il comma 13 dell'art. 5 i rapporti tra Ambito territoriale sociale, singoli Comuni, Enti del Terzo Settore, altri Enti Pubblici, altri soggetti privati, necessari all'attuazione dei progetti a valere sul presente Avviso, sono da regolarsi ricorrendo agli strumenti previsti dalla normativa vigente.	
236	<b>È possibile, entro i limiti già esplicitati nella Circolare n. 4 del 18/01/2022 della Ragioneria Generale dello Stato, prevedere l'assunzione di personale per lo svolgimento di attività tecnico-operative strettamente finalizzate alla realizzazione dei singoli progetti (es: Assistenti sociali ed educatori professionali per le valutazioni multidimensionali e l'elaborazione dei progetti individualizzati) tramite contratti interinali e/o in alternativa procedere con affidamenti di servizi che contemplino queste figure professionali?</b>	1.1.1 1.1.2 1.1.3  1.1.4 1.2  1.3.1 1.3.2 Interventi finanziabili Spese ammissibili Procedure
	Sì, entro i limiti definiti dalla circolare RGS n4/2022	
237	<b>L'affitto di locali per l'housing può essere messo nella quota di investimento?</b>	1.3.1 Spese ammissibili Costi di investimento e costi di gestione Immobili (costruzioni, acquisti, ristrutturazioni)
	Il costo complessivo dell'investimento è calcolato come costo totale previsto per la realizzazione della misura e per investimento si intende la misura stessa. Nella suddivisione delle voci di costo tra investimento e gestione si intende distinguere tra costi infrastrutturali propedeutici all'avvio delle attività e costi direttamente imputabili allo svolgimento delle attività stesse. E' possibile ricomprendere l'affitto di alloggi nel computo del costo unitario tra le spese di gestione.	
238	<b>E' possibile bandire un unico appalto comprendente i fondi con la stessa finalità PNRR e FNPS?</b>	1.1.4 Interventi finanziabili
	È possibile stabilire una sinergia tra diverse forme di sostegno pubblico di un intervento, che vengono in tal modo "cumulate" a copertura di diverse quote parti di un progetto/investimento a patto che ciò non figuri la fattispecie di un doppio finanziamento. Bando Art 9 Comma 5	
239	<b>Con riferimento alla linea di investimento 1.1.4, atteso che la Scheda LEPS 2.7.2 del Piano Sociale Nazionale 2021-2023 ribadisce la natura formativa della supervisione, nel caso di formazione rivolta ai dipendenti degli enti pubblici l'attività di supervisione è esente da IVA?</b>	1.1.4 Spese ammissibili
	Il PNRR si allinea alle normative preesistenti in materia di imposizione IVA. L'unico vincolo in merito all'IVA, in capo al soggetto attuatore, è che la rendicontazione verso l'Unità di Missione PNRR di tale componente di spesa deve essere tracciata separatamente	